

Comune di Catanzaro

PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TRIENNIO 2017-19

(aggiornamento 2017)

(articolo 1, commi 8 e 9, della L. 6-11-2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. __ del __/__/____

INDICE

1. PREMESSE 7

1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 7

1.2. Il termine per l'approvazione e l'aggiornamento annuale 7

1.3. Le linee di aggiornamento del PNA 2015 8

1.4. Le linee di aggiornamento del PNA 2016 10

1.5. La predisposizione dell'aggiornamento annuale del PTPC del Comune di Catanzaro 13

1.6. Oggetto del Piano anticorruzione 14

1.7. Il Piano di prevenzione della corruzione del comune di Catanzaro – Premessa e Considerazioni 15

2. SOGGETTI E PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T. 18

2.1. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 19

2.2. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 18

2.3. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.T. 19

2.4. Contesto esterno 19

2.4.1. Sicurezza 19

2.4.2. Andamento Socio-Economico 21

2.5. Contesto interno 24

3. AREE DI RISCHIO E GESTIONE 27

3.1 Principi per la gestione del rischio 27

3.2. Mappatura dei Processi del Comune di Catanzaro e valutazione del rischio 29

3.2.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 30

3.3. Ponderazione del rischio ed individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente 35

4. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 40

4.1. MISURE GENERALI E OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO 40

4.1.1. Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle decisioni dell'Amministrazione (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 e confermate per il triennio 2017-19) 41

4.1.2. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 e confermate per il triennio 2017-19)* 42

4.1.3. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per dirigenti e non (*misure in parte già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 e confermate per il triennio 2017-19)* 42

4.1.4. Conferimento ed autorizzazione incarichi (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014 e 2015 confermate per il triennio 2017-19) 44

4.1.5. Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015,2016 e confermate per il triennio 2017-19) 46

4.1.6. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti 47

4.1.7. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi..... 48

4.1.8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014 e 2015 confermate per il triennio 2016-18)*..... 49

4.1.9. Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gare, concorsi, selezioni di qualunque genere (misure già in parte attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015. 2016 e confermate per il triennio 2017-19)..... 50

4.1.10. Nuove misure specifiche triennio 2017-19..... 50

4.2. Responsabilità 52

4.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza..... 52

4.4. I Dirigenti..... 52

4.5. Nucleo di Valutazione della perfomance..... 54

4.6. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 55

4.7. Dipendenti..... 55

4.8. I Collaboratori..... 55

4.9. La prevenzione della corruzione nel ciclo delle *Performance* 55

4.10. Le Partecipazioni societarie dell'Ente 56

5. MONITORAGGI 56

6. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA' (misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 confermate per il triennio 2017-19) 56

6.1. Wistleblowing 57

7. ROTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE 58

8. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 59

9. TRASPARENZA 60

9.1 Il Responsabile per la Trasparenza 62

9.1.1. La struttura di supporto al RPCT 63

9.2. Il Content Management 64

9.2.1. Compiti del Responsabile del Content Management 64

9.3. Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione 64

9.4. Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi a bandi di gara e contratti 65

9.5. Obiettivi di trasparenza 2017-19 66

9.6. Giornate della Trasparenza 66

9.7. Misure di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza..... 67

9.8. Avvio di procedure informatizzate per la produzione delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'Ente 67

9.9. Le Sanzioni..... 68

9.10 ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (FOIA)..... 68

9.10.1 Come esercitare il diritto..... 69

9.11 Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)..... 71

9.12 Antiriciclaggio..... 71

10. ALTRE DISPOSIZIONI 72

1. PREMESSE

1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., sono state approvate le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

L'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 190/2012, così come novellato dall'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e, da ultimo dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC prima CIVIT), il compito di l'adottare il Piano nazionale anticorruzione (PNA), sentiti, ai sensi del successivo comma 2-bis del medesimo articolo di legge, il Comitato Interministeriale (di cui al successivo comma 4) e la Conferenza unificata (di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo del 28 agosto 1997, n. 281).

A livello periferico, l'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, così come da ultimo novellato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, impone all'Organo di Indirizzo Politico, l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile anticorruzione, **ogni anno entro il 31 gennaio**, precisando che ***"negli enti locali il piano è approvato dalla giunta".***

In ragione del contenimento della spesa pubblica, l'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (disposizione confermata nei PNA 2015 e 2016).

1.2. Il termine per l'approvazione e l'aggiornamento annuale

Con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, la Civit – Autorità Nazionale Anticorruzione ora ANAC - ha approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e condiviso in sede di Conferenza unificata nella seduta del 24.7.2013.

Il citato Piano dispone di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse affinché le amministrazioni possano redigere i loro Piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla Legge 6.11.2012, n. 190, a cominciare dall'individuazione di un Responsabile anticorruzione, dal varo del primo PTPC entro il 31 gennaio 2014 e del suo aggiornamento annuale, in quanto documento programmatico a scorrimento, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il quadro unitario di programmazione delle misure di prevenzione è stato confermato e sviluppato nei successivi aggiornamenti al PNA, 2015 e 2016 (deliberati dall'ANAC che, ai sensi dell'art. 19, co. 15 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, ha avuto il trasferimento delle funzioni prima attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190).

1.3. Le linee di aggiornamento del PNA 2015

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013. L'intervento si è reso necessario per via delle novità normative successive all'approvazione del Piano del 2013, in particolare il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha trasferito all'ANAC tutte le competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza prima appartenenti al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e la correlata assunzione da parte dell'ANAC delle funzioni già spettanti a detta Autorità.

L'aggiornamento si compone di una parte generale e una speciale. Nella prima l'Autorità individua le carenze e le criticità dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC), adottati dalle singole amministrazioni, enti pubblici non economici, enti pubblici economici e, per i profili che le riguardano, le società ed enti di diritto privato in controllo o partecipazione pubblica. La parte speciale, invece, è dedicata ad approfondimenti su due particolari settori, esposti a maggiori rischi di "mala amministrazione", ovvero quelli dei contratti pubblici e quello della sanità, indicando, in relazione a questi, gli specifici rischi di eventi corruttivi e connessi trattamenti e misure da inserire nei PTPC.

Si espongono brevemente, qui di seguito, le indicazioni più rilevanti fornite dall'Autorità nella parte generale.

L'Autorità rileva carenze in termini di responsabilità e collaborazione dei soggetti coinvolti nell'adozione e attuazione dei PTPC (organi direttivi, responsabili degli uffici, titolari di funzioni amministrative, dipendenti) e suggerisce di prevedere una maggiore condivisione delle responsabilità tra organi di indirizzo e Responsabili della Prevenzione della Corruzione (RPC). Altresì nella definizione del piano l'Autorità invita ad una maggiore collaborazione da parte di tutte le articolazioni delle amministrazioni, per gli enti locali delle società partecipate. E' ritenuto opportuno, a parere dell'ANAC, provvedere a una specifica formazione del personale, a tutti i livelli, per garantire una maggiore condivisione degli obiettivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

L'ANAC ha altresì rilevato la necessità di rafforzare il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC). A tal fine le Amministrazioni devono curare le garanzie di indipendenza dell'Organo fin dal momento della nomina e attribuirgli effettivi poteri di controllo e interlocuzione, con corrispettivi obblighi di informazione da parte di dipendenti e uffici, non solo al momento della verifica dell'attuazione del piano, ma anche al momento della sua formazione.

Altra criticità rilevata riguarda la necessità di predisporre i PTPC con maggiore accuratezza e approfondimento, senza che siano riguardati come meri adempimenti burocratici, ma piuttosto come utili strumenti di prevenzione della corruzione e sistemi per realizzare una maggiore efficienza dell'attività amministrativa. Per questa ragione l'ANAC suggerisce di integrarli e collegarli ai vari meccanismi di valutazione della performance ed esorta le amministrazioni a individuare nei PTPC gli obiettivi di prevenzione della corruzione da raggiungere, che siano adeguati all'organizzazione, alle funzioni e alle risorse delle singole amministrazioni e rendendoli rilevanti anche ai fini della valutazione e della responsabilità dirigenziale e disciplinare. Nel Comune di Catanzaro tale collegamento è già operativo da due anni.

L'Autorità ha infine rilevato l'inadeguatezza del processo di gestione del rischio di corruzione e, indica alcuni miglioramenti da apportare a tale processo, in tutte le sue articolazioni: analisi del contesto (esterno e interno), valutazione del rischio, trattamento del rischio e monitoraggio dei PTPC.

In particolare l'Autorità ha sollecitato una maggiore attenzione all'esame del contesto esterno (condizioni sociali, culturali, economiche e criminologiche dello specifico territorio in cui le amministrazioni sono chiamate ad operare). Quanto all'analisi del contesto interno (si fa riferimento alle specificità dell'organizzazione e della gestione operativa) l'analisi deve essere mirata rispetto alla complessità organizzativa, al sistema delle responsabilità, alle risorse disponibili, alla formazione del personale, alle funzioni e agli obiettivi delle amministrazioni, alla gestione dei flussi di informazione e ai processi decisionali. Quanto alla mappatura dei processi essa si è spesso rivelata incompleta e superficiale, nonostante essa sia di cruciale importanza per individuare non solo tutte le attività svolte dalle amministrazioni, ma soprattutto per capire quali siano i punti più vulnerabili di questi processi e dunque predisporre adeguate misure preventive. La mappatura dei processi e l'analisi del rischio devono essere onnicomprensive e non limitarsi allo stretto indispensabile prescritto dalla legge.

Quanto alla valutazione del rischio, che è la seconda fase del processo di gestione del rischio, a sua volta comprende diversi momenti: il primo consiste nell'individuazione del rischio, volta a definire tutti i possibili rischi, anche quelli più remoti, che si potrebbero presentare nei diversi processi di spettanza delle amministrazioni. In secondo battuta c'è l'analisi del rischio, la quale mira a comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e valutare quali siano quelli più gravi e quelli più probabili, nonché quali siano i processi più esposti.

In merito agli **eventi**, l'Autorità conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del plesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "*maladministration*", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Infine, la **ponderazione del rischio**, con ciò intendendo la definizione delle priorità di trattamento dei rischi, all'esito di un'analisi relazionale tra i diversi eventi rischiosi e la loro gravità (sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente di valutazione); in tale momento si può anche operare una selezione dei rischi che necessitano di trattamenti nuovi o rielaborati o più impegnativi e quelli che invece, per la loro improbabilità o per la loro lievità, si possono affrontare con misure gravose, purché si faccia sempre applicazione del canone di prudenza, senza mai sottovalutare i profili di rischio. Anche al processo di valutazione del rischio i PTPC si suggerisce di dedicare maggiore cura, essendo essa il presupposto necessario per il passaggio alla definizione delle misure di prevenzione.

Infine c'è **il trattamento del rischio di eventi corruttivi**. In questa fase si predispongono le misure di prevenzione e la scelta deve essere operata tenendo presente i canoni dell'efficacia della misura, ovvero la capacità di neutralizzare le cause di rischio ed evitare l'insorgere delle stesse; della sostenibilità economica e organizzativa delle misure, per evitare che esse si risolvano in astratte e irrealistiche enunciazioni; della capacità di rispecchiare le caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

1.4. Le linee di aggiornamento del PNA 2016

Con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, , l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato ed adottato il PNA 2016.

Il Piano, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute nel 2016, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "*revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione della amministrazioni pubbliche*" e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo *"Codice dei Contratti Pubblici*", conferma che il PNA è un atto generale di indirizzo per tutte le amministrazioni pubbliche che, ai sensi del della Legge n. 190/2012, sono tenute ad adottare il PTPC, richiamando l'impegno delle amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della propria realtà organizzativa e sottolineando il ruolo di vigilanza e sanzione attribuito all'ANAC dalla Legge n. 190/2012.

Particolare attenzione è dedicata a **società ed enti di diritto privato in controllo pubblico**, tenuti anch'essi ad adottare *ex lege* le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) , e per i quali l'ANAC si riserva un necessario e specifico approfondimento a conclusione dell'iter legislativo di adozione del testo unico sulle partecipate.

Anche il PNA 2016, come il precedente, si compone di due parti, una "generale" ed una "speciale".

La prima "Parte generale" costituisce una base di aggiornamento delle tematiche già affrontate nei precedenti PNA, trattate in 7 sezioni. Vengono analizzate le attività dell'ANAC nella prospettiva internazionale (e negli organismi, quali l'ONU, il G20, l'OCSE, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea), con le indicazioni più significative della disciplina in materia di trasparenza, accesso ai dati, lotta alla corruzione, scelta del contraente, concorrenza. In questa sezione, non mancano indicazioni per valorizzare la trasparenza concepita come il principio fondamentale per ottenere la fiducia pubblica e per assicurare l'*accountability* delle attività.

Il documento affronta, come peraltro già visto nell'aggiornamento 2015, gli esiti dell'analisi dei PTPC (un primo campione di 198 amministrazioni pubbliche, e successivamente di 186 amministrazioni), rilevando "un timido miglioramento dei livelli qualitativi dei PTPC, anche se l'analisi effettuata lascia intravedere ampi margini di miglioramento". Le criticità sono state riscontrate in tutte le fasi del processo di gestione del rischio, nella *governance* generale del sistema e nella previsione, attuazione e monitoraggio delle misure, "confermando una certa difficoltà nell'applicazione della normativa".

Vengono individuati i soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, in base all'intervento del D.lgs. n. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al D.Lgs. n. 33/2013 (l'art. 2 bis, rubricato "Ambito soggettivo di applicazione", sostituisce l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art. 43), sia alla Legge n. 190/2012: pubbliche amministrazioni; altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privati; altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privati. In questa parte, viene annotato un necessario approfondimento da parte dell'ANAC a conclusione dell'iter di approvazione del decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica.

Si conferma che, oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione n. 12/2015, le recenti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 hanno fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC, quale documento con valore programmatico che deve contenere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la trasparenza.

Vengono confermati i soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC, stabiliti nell'Aggiornamento 2015 al PNA, rilevando che la stesura del PTPC non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione e che **negli enti locali l'approvazione del PTPC è di competenza della giunta**.

Si precisa che la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette (antiriciclaggio) può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, salvo la presenza di un soggetto eventualmente provvisto di idonee competenze e risorse organizzative, garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPC e soggetto "gestore".

Si chiarisce, a seguito delle novelle normative, che il **Responsabile della prevenzione della corruzione è anche responsabile della trasparenza (RPCT).**

Il documento richiama la necessità, anche se di difficile attuazione, di rafforzare il ruolo del RPCT con modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività; corollario è la previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie dirette o indirette (mobbing) nei confronti del RPCT, comunque collegate allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso, l'ANAC può richiedere informazioni all'Organo politico e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, comma 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Viene segnalato che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e, ad indicarne il nome all'interno del PTPC. **L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza, in funzione di prevenzione della corruzione, con la precisazione che, in caso di mancata nomina, l'ANAC si riserva di esercitare il "potere di ordine" nei confronti dell'organo amministrativo di vertice.**

I compiti del Nucleo di valutazione, infine, dovranno essere coordinati con quelli del RPCT in senso collaborativo: detti Organismi (OIV o NV), si legge nel PNA 2016, devono verificare la coerenza dei PTPC con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico – gestionale e con gli obiettivi di performance.

Per la "gestione" del rischio di corruzione, si confermano le indicazione già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.

Nell'ultima sezione della parte generale "azioni e misure per la prevenzione", vengono date indicazioni innovative e puntuali su cinque misure generali:

- **Trasparenza**: fermo restando quanto già riportato nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento 2015, è doveroso individuare i soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati, oltre alle pubblicazioni previste dall'accesso civico e dagli oneri ulteriori introdotti dal D.Lgs. n. 97/2016, adeguamento da assolvere entro il 23 dicembre 2016. La "trasparenza" impone che la "scelta del contraente" avvenga con procedure aperte, sicuramente quando si tratta di un "affidamento di incarico esterno" alla P.A.: l'avviso pubblico è indispensabile, la procedura deve mettere in relazione più candidature (comparazione) basata sulla valutazione dei curriculum professionali, con criteri predeterminati e certi, oltre ovviamente ad un'adeguata e congrua pubblicità per periodo di tempo sul sito web istituzionale dell'ente, che non dovrebbe avere durata inferiore a 15 giorni (cd pubblicità adeguata).

- **Rotazione**: a tale misura è dedicata ampio approfondimento, poiché l'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate: la rotazione rappresenta, anche, un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale.

- **Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità**: è presente un precisa Determinazione ANAC, la n. 833 del 3 agosto 2016, recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili".

- **Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici**: tale sezione pone l'attenzione sul fenomeno di costituzione di soggetti e/o totalmente partecipati dall'amministrazione, ovvero, controllati per via di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale, ovvero, solo partecipati in via minoritaria. Il PNA 2016 precisa che l'affidamento, a tali soggetti di funzioni e attività pubbliche, deve essere preceduto da un'attenta istruttoria e da una congrua motivazione, adottando procedure aperte e garantendo la trasparenza informativa sull'attività svolta e i processi decisionali assunti, dovendo sempre garantire che la parte pubblica possa effettuare un controllo stringente sulle scelte strategiche. Dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il fenomeno presenta specifiche criticità, quali l'assenza di una verifica della presenza di conflitti di interessi, l'acquisizione di professionalità senza procedure comparative o concorsuali, limitati controlli, esternalizzazioni dei servizi non giustificate.

- **Whistleblowing**: si richiama la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", invitando di chiarire che l'istituto non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione, da parte dei vertici dell'amministrazione e dal RPCT, affinché non si radichino, in conseguenza dell'attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori. L'ANAC informa che è in corso la realizzazione di una piattaforma open source, basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse da mettere a disposizione delle amministrazioni.

Nella parte speciale, infine, particolare interesse riveste per il Comune di Catanzaro, per le competenze e le funzioni esercitate, la sezione dedicata al **"Governo del Territorio**", nella quale l'ANAC individua misure organizzative di prevenzione della corruzione per tutti i processi di trasformazione ed uso del territorio che si aggiungono a quelli di programmazione delle opere pubbliche già previste nel PNA 2015: pianificazione generale, varianti, piani attuativi di iniziativa privata e pubblica, opere di urbanizzazione, rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi, calcolo del contributo di costruzione, attività di controllo e vigilanza.

1.5. La predisposizione dell'aggiornamento annuale del PTPC del Comune di Catanzaro

L'iter di aggiornamento del PTPC è stato già delineato negli anni pregressi, atteso che l'Ente ha prontamente attuato la normativa sulla prevenzione della corruzione disposta con la Legge n. 190/2012 , nominando il Responsabile Comunale nel 2013 e, adottando il suo primo PTPC, con deliberazione della Giunta Comunale n. 57, il 30 gennaio 2014.

L'iter delineato impone di verificare lo stato di attuazione e l'efficacia delle misure di contrasto programmate e rilevate nella relazione annuale del Responsabile della prevenzione, al fine di confermare e/o enucleare nuove strategie per la gestione ed il contrasto del rischio.

I Dirigenti sono tenuti a trasmettere al Responsabile della prevenzione una proposta per l'aggiornamento dei procedimenti e l'esposizione al rischio di corruzione ricadenti nell'area della propria direzione nonché le proprie proposte sulle misure organizzative da adottare e dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

Il Responsabile della prevenzione coordina la rilevazione dei processi ed elabora la proposta di Piano contenente la valutazione del rischio e l'indicazione delle misure e delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, corredata del parere del Dirigente dei Servizi Finanziari, e la sottopone alle valutazioni della Giunta che adotta l'aggiornamento del Piano entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Piano, una volta approvato, è pubblicato sul Portale istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", sottosezione "altri contenuti-corruzione". Tale pubblicazione, secondo quanto disposto nel PNA 2015 e confermato con il PNA 2016, sostituisce la comunicazione dei dati che il DFP richiedeva secondo quanto precedentemente invece previsto nel paragrafo 4 del PNA 2013 ed assolve la previsione di legge secondo la quale il PTPC deve essere trasmesso all'Autorità.

Laddove si rendessero necessarie modifiche al Piano prima dell'aggiornamento annuale, a seguito di rilevanti mutamenti organizzativo-funzionali nell'Ente, ovvero in relazione alle esigenze emerse nel corso della gestione degli interventi attuativi del Piano medesimo, tali modifiche al Piano sono approvate e pubblicate con le stesse modalità di cui sopra.

Le azioni di prevenzione della corruzione previste nel PTPC trovano la loro declinazione nei documenti di pianificazione strategico-gestionale dell'Ente, come di seguito:

- **Documento Unico di Programmazione (DUP),** nel quale sono fissati gli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Azione n. 5 – La Trasparenza e l'Efficienza Interna);
- **Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance**, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare nel triennio di riferimento, con la specifica individuazione delle unità organizzative competenti e dei responsabili alla realizzazione delle diverse attività.

1.6. Oggetto del Piano anticorruzione

L'art. 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., co. 5 e co. 9, dispone che il PTPC fornisce il diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, rispondendo alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
b) prevedere, per le attività' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Le innovazioni normative apportate dal D.Lgs. n. 97/2016, più volte sopra richiamato, modificando quanto precedentemente previsto nel decreto sulla trasparenza - D.Lg.s n. 33/2013 - hanno inoltre disposto, in un logica di semplificazione, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza. In attuazione a detta novazione normativa il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve chiaramente identificare la sezione relativa alla trasparenza ed assume la denominazione di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

1.7. Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Catanzaro – Premessa e Considerazioni

Dopo l'adozione di un primo PTPC nell'anno 2014, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 57 del 30/01/2014, il Comune di Catanzaro ha aggiornato il proprio Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nel 2015, con D.G.C. n. 32 del 30 gennaio 2015, e nel 2016, con D.G.C. n. 21 del 02/02/2016.

Il Piano ed i suoi aggiornamenti annuali sono stati redatti in conformità alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell'ANAC (ex Civit) n. 72/2013 e, successivamente nel PNA 2015.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) è stato approvato contestualmente con il PTPC, quale parte integrante ed essenziale del Piano triennale di prevenzione della Corruzione.

L'adozione del PTPC è stata preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico con il quale cittadini ed associazioni sono stati invitati a presentare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito ai contenuti del Piano stesso. L'avviso è stato inoltrato anche all'interno dell'Ente a dirigenti e dipendenti nonché alle RSU ed alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (Regioni ed Enti Locali).

I numerosi provvedimenti legislativi che si sono susseguiti dal 2012 ad oggi in materia di legalità e trasparenza (legge anticorruzione, normativa in materia di trasparenza, comportamento del pubblico dipendente, incompatibilità e inconferibilità, Piano nazionale anticorruzione, Legge 7 agosto 2015, n. 124, L.gs. n. 97/2016), sono stati finalizzati a favorire la diffusione di regole e modelli di comportamento della "buona amministrazione". Come già evidenziato lo scorso anno occorre però che all'attività legislativa si affianchino azioni tese a recuperare l'etica pubblica e l'accountability.

Differentemente, come rilevato dall'ANAC, con un approccio esclusivamente adempimentale, è concreto il rischio che aumentino solo gli adempimenti burocratici senza un reale effetto sull'andamento della P.A. Le criticità rilevate dall'ANAC nella Delibera del 28 ottobre 2015 a seguito dell'analisi condotta sui PTPC adottati dalle Amministrazioni rileva invece la mancanza di quella concretezza che necessita per rendere più efficaci le misure di prevenzione della maladministration. Il PNA 2016, confermando una certa difficoltà nell'applicazione della normativa, rileva che l'analisi effettuata lascia intravedere ampi margini di miglioramento.

Un aspetto ritenuto valido nell'esperienza maturata all'interno della struttura di prevenzione della corruzione del Comune di Catanzaro, rafforzato a livello normativo con le modifiche ed innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, è il collegamento tra sistema di programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e comunicazione e piano della performance. Tale collegamento crea un sistema di amministrazione volto all'adozione di procedure e comportamenti interni finalizzati a presidiare le aree esposte a eventi illegittimi o illeciti e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Nell'ottica di cui sopra si ritiene indispensabile confermare l'impostazione "positiva" del Piano anticorruzione del Comune di Catanzaro, quale Piano per la "buona amministrazione", finalizzato proprio all'affermazione dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e solo in via residuale quale strumento sanzionatorio di comportamenti difformi.

Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza. Affinché l'attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace è basilare la formazione della cultura della legalità e l'affermazione di modelli comportamentali fondati sull'integrità e la buona amministrazione, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi. Le misure contenute nel Piano hanno, pertanto, lo scopo di affermare la regole di una "buona amministrazione" e, di conseguenza, prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che pratica i principi costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche la fiducia di cittadini e imprese nei suoi confronti.

A livello operativo si ritiene poi necessario confermare l'integrazione e l'assimilazione dei principi contenuti nei vari provvedimenti legislativi per evitare che ciascuna norma proceda, nell'applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in un'ottica esclusivamente adempimentale.

L'unificazione del Piano di prevenzione della corruzione con il Piano della trasparenza, disposta dal D.Lgs. n. 97/2016, ha trovato attuazione nel Comune di Catanzaro già negli anni pregressi e si propone, per il prossimo triennio di migliorare i livelli di trasparenza e di accessibilità raggiunti.

L'azione enucleata nel PTPCT per il triennio 2017-20179 intende dispiegarsi attraverso le seguenti azioni, già avviate negli anni precedenti:

- Miglioramento degli strumenti di programmazione, attraverso una maggiore definizione a livello strategico-gestionale;
- Misure per il rispetto del Codice comportamentale dell'Ente, attraverso una maggiore diffusione e divulgazione con azioni di formazione rivolti a tutto il personale dipendente;
- Miglioramento della trasparenza, attraverso la progettazione e l'implementazione di nuove piattaforme informatiche di supporto;
- Formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di corruzione;
- Assegnazione di obiettivi di qualità ai Dirigenti;
- Implementazione dell'innovazione tecnologica per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi (già avviata nel 2016);
- Miglioramento della comunicazione interna ed esterna, attraverso l'intensificazione dei momenti di ascolto.

Il Piano si prefigge, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il ciclo virtuoso già delineato nel precedente Piano e confermato anche per il triennio 2017-19:

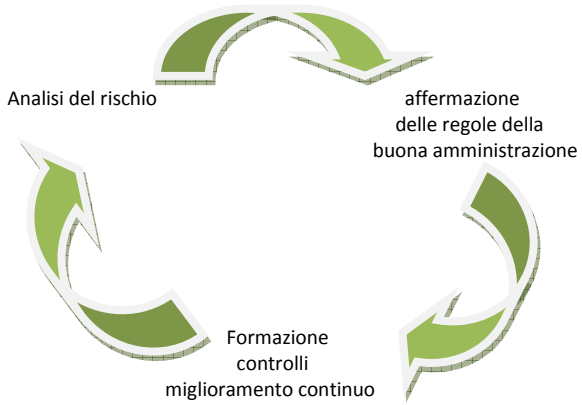

<u>In attuazione dell'azione di miglioramento e di affermazione della buona amministrazione le misure previste nel Piano troveranno applicazione in tutte le aree di attività, processi e procedimenti, a prescindere dalla valutazione del rischio di corruzione individuato a seguito del procedimento di analisi effettuato.</u>

2. SOGGETTI E PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

2.1. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

I soggetti interni individuati nel Comune di Catanzaro per i vari processi di adozione ed attuazione del P.T.C.P.T. sono:

- **il Sindaco** che con Decreto n. 26819 del 28/03/2013 ha nominato il Segretario Generale dell'Ente Responsabile della prevenzione della corruzione ed ha individuato nell'Ufficio Controlli Interni la struttura tecnica di supporto per l'anticorruzione;

- **la Giunta Comunale** che - sulla base delle previsioni contenute nella Legge n. 190/2012 e come precisato nella deliberazione ANAC n. 831 del 3/08/2016 - oltre ad approvare il P.T.P.C.T. e gli aggiornamenti annuali - adotta tutti gli atti di indirizzo che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

- **il Responsabile della prevenzione della corruzione**, Segretario Generale e Responsabile anche della trasparenza, che ha elaborato la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- **i Dirigenti**, per l'area organizzativa di rispettiva competenza, coinvolti nel processo di individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione ed alla identificazione delle misure di prevenzione del rischio contenute nel presente piano;

- **i Dipendenti**, partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le misure contenute nel presente Piano, segnalando eventuali situazioni di illecito e casi di personale conflitto di interessi al proprio Dirigente;

- **il RASA**, soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante comunale all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell'ambito nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

- **l'Organismo di Valutazione (NV),** che ha espresso parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale del 20/01/2014 n. 23 e fornisce il necessario supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'elaborazione del Piano e del presente aggiornamento;

- **Il Consiglio Comunale**, al quale viene data comunicazione degli atti di programmazione e verifica generale di azioni e misure direttamente o indirettamente finalizzate alla prevenzione della corruzione.

2.2. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Prima dell'approvazione, con avviso del 15 dicembre 2016 si è proceduto alla pubblicazione di una procedura aperta, sulla home page del sito istituzionale dell'Ente, rivolto a cittadini, associazioni e portatori di interessi collettivi in genere, per raccogliere segnalazioni, proposte e suggerimenti sul Piano approvato dalla Giunta Comunale lo scorso anno.

L'avviso, contente il link diretto al PTPC 2016-2018 pubblicato sul sito, è stato inviato con P.E.C., alle Associazioni accreditate presso il Consiglio Nazionale di Consumatori ed Utenti presenti sul territorio del Comune di Catanzaro nonché, per favorire la massima partecipazione ed il contributo, anche a Dirigenti e dipendenti e al Nucleo di Valutazione della perfomance dell'Ente.

L'avviso è stato, altresì, trasmesso telematicamente alle Organizzazioni sindacali territoriali rappresentative ed alle RSU.

Una volta approvato il presente aggiornamento del P.T.P.C. T. è pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa Amministrazione. La pubblicazione, come precisato nel PNA 2016, sostituisce la comunicazione all'ANAC ed alla Regione prevista dalla Legge n. 190/2012.

Tutto il personale, compresi i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, osserva le misure di prevenzione e di trasparenza contenute nel presente Piano e segnala le situazioni di illecito secondo le modalità indicate.

2.3. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.T.

Come chiarito nel PNA 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I PTPCT devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Copia del P.T.C.P.T. 2017-19 è trasmessa all'Ufficio del Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione e a tutti i Dirigenti che, a loro volta, hanno cura di trasmetterla e diffonderla tra tutti Dipendenti in servizio presso la struttura affidata alla propria direzione.

2.4. Contesto esterno

2.4.1. Sicurezza

Il Comune di Catanzaro è città capoluogo della Regione Calabria, con una popolazione di circa 90.000 abitanti (dato aggiornato al 31/12/2016: 90.241). L'ultima relazione sull'attività delle forze di polizia **presentata dal Ministro dell'Interno Alfano alla Presidenza della Camera dei Deputati,** lo scorso 14 gennaio 2016 *(ai*

sensi dell' articolo 113 della legge 1o aprile 1981, n. 121, articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), riporta il seguente quadro generale, con riguardo al 2014, della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica e sul fenomeno della criminalità organizzata della Calabria:

La 'ndrangheta continua a rivestire un ruolo preminente tra le espressioni criminali mafiose italiane, sia per l'attitudine ad infiltrarsi nelle attività economiche e a condizionare la vita amministrativa locale, specie nel settore degli appalti, sia per la capacità di cogliere e sfruttare le occasioni offerte dall'economia globale allo scopo di moltiplicare i capitali e di riciclare gli ingenti proventi illecitamente acquisiti. *Sono ormai documentate le ingerenze nei settori economico-imprenditoriale e produttivo, attraverso la partecipazione diretta dei sodalizi alle attività di impresa anche attraverso il condizionamento della "libera concorrenza" posto in essere mediante l'intimidazione, anche violenta, nei confronti delle imprese rivali. Tutto ciò accade non solo nei luoghi di origine ma anche nei contesti extraregionali ove l'economia è più florida e le opportunità d'inquinamento e di infiltrazione aumentano in modo esponenziale.* ***Con sistematica ciclicità è emersa l'intromissione della suddetta organizzazione mafiosa nel sistema di realizzazione delle grandi opere pubbliche, nelle fasi del movimento terra, del trasporto, della fornitura di inerti e dei noli di mezzi e manodopera.*** *Nell'esecuzione di tali progetti criminali emerge anche l'aspetto federativo di vari sodalizi che rappresenta un elemento di ulteriore pericolosità della minaccia complessiva.* ***In particolare, l'ingerenza delle cosche calabresi si riscontra nel settore dei lavori stradali nonché in quelli sanitario, turistico-alberghiero, agro-alimentare, delle energie rinnovabili e dei giochi on line.***

Parallelamente, l'organizzazione continua ad esprimere il proprio potere criminogeno nelle consuete attività di controllo del territorio e nel remunerativo mercato internazionale degli stupefacenti . L'attività investigativa ha evidenziato come le cosche della provincia di Reggio Calabria - nonostante la incisiva azione repressiva svolta dalle Forze di polizia negli ultimi anni che le ha costrette a rimodulare gli assetti interni - rimangano il centro propulsore delle iniziative dell'intera 'ndrangheta nonché il principale punto di riferimento di tutte le proiezioni nazionali ed estere; è stata documentata la presenza di un organismo denominato "Provincia" che costituisce il punto di riferimento per i responsabili dei tre "mandamenti" in cui sono stati ripartiti i "locali" del capoluogo calabrese e delle aree tirrenica e jonica della provincia. Tale modello è stato esteso anche alle ramificazioni dei sodalizi presenti in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Umbria nonché all'estero.

Dalle indagini di polizia è, inoltre, emersa l'esistenza di una nuova articolazione, denominata "Corona", costituita dai "locali" attivi nei comuni reggini di Antonimia, Ardore, Canolo, Cimino e Cirella di Platì, avente il compito di risolvere i conflitti d'interesse tra le 'ndrine stanziate in loco nonché di mantenere i rapporti con le maggiori cosche della provincia e le loro propaggini extraterritoriali (Canada, Stati Uniti, Australia, Germania5 , Svizzera e Olanda6). La 'ndrangheta si è progressivamente sviluppata adottando un modello organizzativo idoneo a perseguire l'interesse ad infiltrarsi nell'economia nazionale e nei tradizionali settori illeciti, quali il traffico di armi, di stupefacenti, le estorsioni e l'usura, pur garantendo l'autonomia dei singoli sodalizi nei rispettivi ambiti territoriali. Seppure il controllo territoriale della 'ndrangheta non consenta il radicamento di gruppi criminali stranieri, si registra la presenza di sodalizi allogeni utilizzati dalle cosche nello spaccio di droga e nello sfruttamento della prostituzione (albanesi, bulgari e nordafricani) nonché in attività lavorative in "nero" nel settore agricolo. La criminalità diffusa nella Regione è una componente residuale. L'emarginazione, la povertà e l'aggressività tipica della cultura agro-pastorale, alimentano fenomeni di devianza che si manifestano nella commissione di reati predatori posti in essere anche da nuclei di nomadi insediatisi nel catanzarese, nel cosentino e nel reggino - o in attività connesse a espressioni di criminalità minorile.

*In questo composito quadro, ciascuna cosca è in grado di esprimere e di esercitare, anche oltre i confini dell'area di origine, la propria pervasività criminogena, così sintetizzabile per la provincia di Catanzaro: "**la provincia continua a caratterizzarsi per la presenza di numerosi gruppi mafiosi proiettati verso l'infiltrazione nell'economia locale,** oltre che verso il traffico di droga e le estorsioni. In particolare, il lucroso settore del traffico di stupefacenti viene gestito dalle cosche catanzaresi in accordo, oltre che con compagini calabresi, anche con analoghe consorterie campane e siciliane. Le cosche attive nel capoluogo e sul versante jonico sono caratterizzate dalla comune riconducibilità ai gruppi originari del crotonese, mentre i sodalizi lametini risultano molto vicini alle cosche originarie del vibonese. (…) ".*

2.4.2. Andamento Socio-Economico

La nota economica annuale, pubblicata dalla Camera di commercio, relativa all'anno 2014 (ultima pubblicazione disponibile), evidenzia il seguente quadro economico della provincia di Catanzaro:

"***La dinamica della ricchezza*** *- Stante il quadro economico italiano ancora incerto, come è lecito attendersi, le aree del Mezzogiorno scontano una dinamica vischiosa, legata alla situazione stagnante, se non recessiva, dei consumi interni e degli investimenti, sintomo di un ingessamento ancora marcato delle risorse economiche. La Calabria non fa eccezione e mostra un andamento della produzione di ricchezza negativo, pari al -1,4% (valore aggiunto), a fronte di una media nazionale del +0,2% (Pil -0,4%, in ragione della dinamica inflattiva molto moderata e relativa alla prima parte dell'anno). Dopo anni di ciclo recessivo, dunque, il 2014 si rivela ancora un anno difficile per le famiglie e le imprese calabresi che devono fare i conti con una ulteriore contrazione delle risorse a disposizione. In ambito regionale, la provincia di Catanzaro è quella che mostra le dinamiche più severe del valore aggiunto (-1,7%), evidentemente in ragione di una contabilità economica che registra una contrazione di investimenti (impieghi bancari -4,9%) e di esportazioni (-41,8%). I consumi interni soffrono, da un lato, la modesta intensità lavorativa generata da una ciclo produttivo stagnante, dall'altro una riduzione della ricchezza procapite già nel 2013. Per altro verso, in regione, il 58% imprese vede ridurre i propri fatturati e solo il 15% ha investito nel 2014. Si deve anche affermare che la provincia di Catanzaro mostra una buona incidenza relativa del settore agricolo (nel 2013: Catanzaro 4,3%; Italia 2,3%) e degli altri servizi (Catanzaro 62,7%; Italia 50,2%) e ciò, come emerso nelle scorse edizioni dell'Osservatorio Economico provinciale, in ragione di un elevato contributo della Pubblica Amministrazione nel complesso della ricchezza prodotta sul territorio (Catanzaro 23,1%; Italia 12,5%). Tale assetto produttivo indica che la flessione del valore aggiunto prodotto è in buona parte ascrivibile alle politiche di austerity e rigidità di bilancio adottate per fronteggiare l'ascesa del debito pubblico, a fronte di un sistema produttivo in cui le piccole imprese, quelle con meno di 49 addetti, incidono sul totale della ricchezza prodotta per il 72,3% (Italia 67,7%), rivelando una modesta capacità del sistema produttivo locale di generare ricchezza addizionale, stante anche la contenuta capacità di internazionalizzazione del territorio.*

I potenziali di crescita del territorio *- Al fine di interpretare meglio alle dinamiche di crescita dell'economia provinciale ed individuare correttamente le motivazioni della dinamica recessiva del territorio, nella presente Nota è stato realizzato un modello statistico relativo ai potenziali di crescita inespressi del territorio che si basa su tre componenti fondamentali nell'economia, quali: l'intensità del lavoro, data dal numero medio di ore lavorate computando anche le persone in cerca di occupazione e gli inattivi disponibili a lavorare. Tale indicatore rappresenta piuttosto fedelmente l'intensità della produzione di un territorio, nonché la capacità delle famiglie di attivare il ciclo economico attraverso i consumi; le infrastrutture economiche (rete stradale, ferrovie, aeroporti, reti energetico-ambientali, servizi a*

banda larga, strutture per le imprese), rappresentative della capacità di un territorio di supportare l'attività economica riducendo le esternalità negative per le imprese; l'operatività creditizia, data dal rapporto impieghi su depositi, indica l'intensità del circuito economico attraverso il contributo delle risorse immesse. In tale ambito, la provincia di Catanzaro evidenzia una non modesta presenza di fattori che limitano la piena ripresa del ciclo economico; la provincia, infatti, si pone al 73-mo posto (su 110), della relativa graduatoria delle potenzialità inespresse dal sistema economico.

Nel contesto regionale, tuttavia, la provincia di Catanzaro è quella che manifesta gli indicatori migliori in termini di potenzialità economiche; l'indice sintetico, infatti, evidenzia un gap rispetto alla media nazionale pari a poco più di 20 punti (numero indice Catanzaro 79,3; Italia = 100), sensibilmente inferiore a quello di tutte le altre aree calabresi. Come noto, il sistema delle infrastrutture economiche (trasporti al netto dei porti ed utilities) non appare sottodimensionato, in relazione alla presenza dell'aeroporto e dell'asse autostradale; va specificato che miglioramenti possono essere compiuti nella rete stradale ed in una rete ferroviaria ampiamente deficitaria. Per quanto concerne le utilities, la provincia mostra un ritardo in relazione ai servizi a banda larga ed alle strutture per le imprese. Gli altri indicatori penalizzano la provincia, con particolare riferimento al rapporto impieghi/depositi (n. i. Catanzaro 62,2; Italia = 100) che indica come il territorio sia un bacino di raccolta di depositi bancari piuttosto che di investimento. Ciò comporta una ridotta immissione di risorse economiche nel circuito che, ovviamente, non si traducono in investimenti aggiuntivi. Un sottodimensionamento degli investimenti si riflette, almeno in parte, su un contenuto utilizzo della forza lavoro. Catanzaro in tale ambito sottolinea un modesto utilizzo della leva occupazionale, misurata attraverso il numero di ore lavorate (n. i. Catanzaro 77; Italia = 100) che riflette anche un limitato utilizzo di impianti e strutture produttive. Chiaramente, a prescindere dagli elevati livelli di disoccupazione del territorio, un contenuto numero di ore lavorate si riflette sul monte salari complessivo ed, in definiva, sulla spesa delle famiglie che, per una economia largamente dipendente dai consumi interni (83,5% del valore aggiunto; Italia 678%), si rivela un fattore ostativo alla ripresa complessiva.

***Le imprese** - Nel 2014, le imprese attive nella provincia di Catanzaro sono poco meno di 29.000, in crescita dello 0,2% rispetto al 2013; si tratta di un risultato migliore rispetto al dato italiano che si rivela in flessione (--0,7%) ed in continuità con la seppur moderata crescita osservata nel 2013. Va specificato che secondo l'ultima edizione del Doing Business realizzato da World Bank, Catanzaro è la città, tra quelle esaminate, ove è più facile fare impresa. A livello settoriale, in provincia di Catanzaro, il 2014 è stato un anno difficile soprattutto per le costruzioni (Catanzaro -1,9%; Italia -2,1%) e per l'industria in senso stretto (Catanzaro -1,6%; Italia -1,4%), con riferimento a quasi tutti i comparti che lo compongono, con l'esclusione dell'industria alimentare e delle bevande (Catanzaro +0,6%; Italia +0,9%), alle industrie tessili (Catanzaro +8,7%; Italia -2,6%) ed alle altre manifatture (Catanzaro +1,2%; Italia -0,2%). Gli altri macrosettori mostrano segnali di crescita nel 2014. L'agricoltura della provincia, a fronte di una marcata erosione a livello nazionale (-2,4%), segna una crescita della base imprenditoriale pari al +0,4%. Analogamente, il commercio, segnato da anni di flessione dei consumi, rivela una flessione generale del Paese (-0,5%), a cui fa riscontro una crescita nel catanzarese (+0,7%). Perdura, inoltre, la crescita delle imprese afferenti alla categoria degli "altri servizi" (Catanzaro +0,9%; Italia +0,8%). Complessivamente, dunque, si amplifica la base terziaria dell'economia di Catanzaro a scapito di quella strettamente produttiva; ciò ha conseguenze sulle caratteristiche strutturali dell'economia locale, sempre meno sensibile alla ciclicità nazionale ed internazionale, per via di un ridotto utilizzo della leva dell'export. L'artigianato in provincia, alla fine del 2014, conta complessivamente quasi 6.500 imprese attive, ovvero il 22,4% del totale imprenditoriale; tale quota si rivela la più marcata in ambito regionale (media 21,8%). A livello dinamico si registra una flessione di tali imprese pari al -2,2% (Italia -1,8%), per lo più nei settori delle costruzioni (-3%) e nell'industria (-2,5%). Esaminando il sistema produttivo della provincia sotto il profilo degli imprenditori emerge come le imprese giovanili siano, a fine 2014, 4.673, ovvero il 16,2% del totale, ben superiore alla media del Paese che risulta pari all'11%; con ogni evidenza ciò è ascrivibile anche ad una strutturale difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro che si è accentuata negli ultimi anni. Va affermato che, spesso, si tratta di iniziative fragili sia dal punto di vista patrimoniale che da quello del know how acquisito; di fatto, le imprese giovanili attive si riducono ad un ritmo del -0,6% nel corso dello scorso anno. In maggiore difficoltà risultano le imprese delle costruzioni (-7,8%) e dell'industria (-2,9%), coerentemente con quanto avviene in generale nell'economia della provincia. A contenere la flessione sono*

le imprese giovanili del settore primario (+1,1%) e del commercio (+1%). Le imprese femminili si attestano, nel 2014, a quasi 6.800 unità, il 23,5% del totale, superiore alla media italiana di oltre un punto percentuale. I settori più rilevanti in tale ambito sono il commercio (Catanzaro 40,4% del totale imprese; Italia 30,3%) e gli altri servizi (Catanzaro 30,8%; Italia 38,9%). Anche gli stranieri rappresentano un fattore produttivo di rilievo per l'economia locale, in quanto rappresentano l'11,2% del totale imprenditoriale (3.242 imprese attive nel 2014), a fronte di una incidenza nazionale inferiore di due punti percentuali. Tali imprese rivelano una crescita nel 2014 pari al +5,1%, del tutto in linea con la media italiana. Solo le imprese straniere dell'agricoltura registrano una flessione (-3,9%).

Al fine di ragionare sui comportamenti strategici delle imprese, dalle informazioni di registro emerge che la provincia di Catanzaro si distingue in ambito regionale per la diffusione dello strumento del contratto di rete, cui afferiscono 117 imprese locali, evidentemente in ragione di finalità aggregative e di condivisione di rischi ed opportunità di mercato che possono conferire posizioni di vantaggio. Le imprese più numerose in tale ambito sono quelle degli altri servizi, della ricettività, dell'industria e dell'agricoltura. Di contro, non molte sono le imprese che si distinguono per l'essere registrate nella sezione delle start up innovative (25 in provincia), ma ciò è legato anche alla relativa polarizzazione presso poli universitari di ricerca quantitativa. Un interessante aspetto dell'economia locale è quello delle attività produttive legate al mare. La provincia di Catanzaro, al 2014, conta 1.619 imprese che operano nel segmento produttivo dell'economia del mare, ovvero il 4,3% del totale. Chiaramente, in tale contesto, particolarmente rilevante è il segmento turistico (alloggio e ristorazione: 50,6%), seguito dalle attività sportive (19,3%), dalla cantieristica (12,5%) e dalla filiera ittica (10,7%). Al contrario, in merito al sistema produttivo culturale, in provincia di Catanzaro risultano registrate, a fine 2013, quasi 2.150 imprese (Catanzaro 6,5%; Italia 7,3%), operanti per lo più nell'industria creativa (Catanzaro 72,9% del totale cultura; Italia 69%). Non modesto l'apporto dell'industria culturale, pari al 21,1% (Italia 24,6%).

***Le criticità** - La criticità del sistema produttivo indotte dall'ennesimo anno di recessione economica si misurano, tra l'altro, osservando la dinamica, fra 2013 e 2014, delle procedure concorsuali e dello scioglimento o liquidazione di imprese. A questo proposito, nel 2014, sia le procedure concorsuali che gli scioglimenti/liquidazioni di imprese della provincia di Catanzaro si riducono anche in maniera cospicua, a fronte di una crescita nazionale delle procedure concorsuali ed una lieve flessione degli scioglimenti. Le procedure concorsuali, in particolare, registrano una flessione pari al -1,7% (Italia +3,6%) e ciò indica come in prospettiva 2015 si ridurranno ulteriormente anche gli scioglimenti e le liquidazioni. Questi ultimi procedimenti, nel territorio provinciale evidenziano una flessione robusta, pari al -6%, a fronte di una dinamica media nazionale del -0,9%. In questo senso, Catanzaro, ancorché non manifestando marcati segnali di inversione di tendenza, ma ciò è più legato al modello di specializzazione produttiva, mostra segnali di riduzione delle complessità imprenditoriali, contrastando i segnali di erosione selettiva della base imprenditoriale. Ciò assume maggiore valenza nel momento in cui la quota di scioglimenti e liquidazioni sul totale delle imprese registrate risulta pari al 2,5%, a fronte di una media nazionale del 4,4%.*

***Il mercato del lavoro** - Come noto, la lunga e pervasiva recessione che ha interessato l'Italia negli ultimi anni si è riflessa prevalentemente sul mercato del lavoro, con particolare riferimento a coloro che ne entrano per la prima volta, come alle posizioni contrattualmente più fragili, nonché a tutte quelle professionalità caratterizzate da bassi livelli di scolarizzazione. Negli anni, peraltro, è cresciuta ampiamente l'area dell'inattività, per lo più nei giovani, i quali, scoraggiati, hanno rinunciato contemporaneamente allo studio ed alla ricerca di un posto di lavoro, a scapito delle condizioni economiche delle famiglie. A tali dinamiche, va aggiunto il fatto che per le aree del Mezzogiorno si è verificato un fenomeno singolare, ovvero la disoccupazione di ritorno, legata ai numerosi posti di lavoro persi al nord dopo processi di emigrazione. Ciò ha comportato l'innalzamento robusto dei tassi di disoccupazione, soprattutto per i giovani. I timidi segnali di ripresa economica, peraltro, ancora non si sono tradotti in miglioramenti tangibili dell'economia reale, con fenomeni di ingessamento dei consumi interni che, nelle economie poco internazionalizzate, non favoriscono la ripresa del ciclo. In tale contesto, va detto che l'entrata in vigore del Jobs Act è relativa ai primi mesi del 2015, cosicché i dati delle forze di Lavoro riportanti in questa sede non raccolgono i miglioramenti registrati ad oggi, riguardanti la stabilizzazione dei contratti. Poste tali premesse, la situazione del mercato del lavoro nazionale peggiora ulteriormente nel 2014, evidentemente in ragione del progressivo indebolimento del tessuto produttivo e delle*

politiche di austerity condotte negli ultimi anni. In particolare, a fronte di una contenuta crescita dell'occupazione, si registra un più severo, ancorché non marcato, incremento della disoccupazione. Ciò è il riflesso di una riduzione degli inattivi che, con ogni evidenza, tornano alla ricerca di un posto di lavoro. Il sistema produttivo della provincia di Catanzaro, come emerso dalle varie edizioni dell'Osservatorio Economico della provincia, si rivela poco sensibile al ciclo economico nazionale e, pertanto, caratterizzato da una sostanziale anelasticità della domanda, soprattutto per l'elevata importanza nel circuito economico locale rivestita dal settore pubblico, caratterizzato da rigidità di bilancio. A prescindere dal reale dinamismo dell'economia locale, dunque, gli occupati in provincia di Catanzaro crescono di 300 unità, attestandosi a 107,3 mila nel 2014, registrando un incremento del +0,2%, a fronte di una media nazionale del +0,4%. La migliore performance regionale (+0,9%) è ascrivibile ad un sensibile miglioramento in tale ambito registrato in provincia di Crotone, la cui perfomance (+6,2%) è legata ai modesti valori di base.Il dato leggermente positivo registrato in provincia di Catanzaro cela, però, aspetti da prendere seriamente in considerazione; tra questi, soprattutto il fatto che gli occupati indipendenti (imprenditori, partite iva, contratti flessibili, etc.) registrano una flessione molto marcata (Catanzaro -18,3%; Italia -0,2%); evidentemente, tali figure, meno patrimonializzate dal punto di vista imprenditoriale, hanno subìto i maggiori contraccolpi ascrivibili alla recessione. A livello settoriale, il settore agricolo registra un incremento di occupati pari al 27% (Italia +1,6%) in ragione di un ritorno al settore primario soprattutto da parte dei giovani (imprese giovanili di Catanzaro: +1,1% nel 2014). L'altro settore che manifesta dinamiche positive di occupati è quello delle costruzioni (Catanzaro +5,4%; Italia -4,4%) cui non fa riscontro, come osservato, la crescita di imprese; evidentemente è in atto un processo di ristrutturazione del settore all'insegna del dimensionamento delle iniziative imprenditoriali. Gli altri settori registrano flessioni degli addetti: industria -0,8% (Italia +1,4%); commercio – 6% (Italia -0,4%); altri servizi -2,6% (Italia +1%). Per quanto concerne le persone in cerca di occupazione, il 2014 registra una dinamica nazionale particolarmente sfavorevole (+5,5%), così come la regione nel suo complesso (+7,7%), caratterizzata dalle difficoltà di Cosenza e Crotone. Di contro, Catanzaro, nello scorso anno, registra una flessione di disoccupati pari al -4,2%. A livello di genere, sono i maschi che contribuiscono al dato favorevole (-22,7%); purtroppo le donne evidenziano una dinamica inversa (+26,3%), ad indicare ancora una condizione di svantaggio e penalizzazione."
(…)

2.5. Contesto interno

Il Comune di Catanzaro è un Ente dotato di dirigenza, con struttura burocratica complessa. La struttura è stata interessata nel corso 2016 da un processo di riorganizzazione generale ed attualmente è articolata in n. 16 Settori (raccordate funzionalmente in n. 3 Aree di coordinamento), 2 strutture di staff, (una in capo al Sindaco ed una al Segretario Generale), n. 29 aree di Posizioni Organizzative e n. 6 aree di Alte Professionalità.

Figure "apicali" nei Settori sono i Dirigenti mentre nelle Aree di PO/AP sono i Funzionari. Alla data del 1° gennaio 2017, il personale dipendente in servizio è costituito da n. 10 Dirigenti - di cui n. 4 incaricati ex art. 110 TUEL a tempo determinato previa procedura di selezione pubblica - e n. 341 unità non dirigente (di cui n. 3 unità part-time).

I Funzionari, inquadrati nella categoria giuridica "D" (D1 e D3) dell'Ordinamento professionale del CCNL Regioni ed Enti Locali, sono n. 78.

Nonostante l'acquisizione di nuove risorse, sia mediante procedure concorsuali e di mobilità esterna, risulta ancora evidente il numero sottodimensionato del

personale rispetto alla fascia demografica dell'Ente anche in raffronto alle realtà di pari dimensioni a livello nazionale, soprattutto se si considera che il 90% circa di detto personale è al di sopra dei 55 anni di età.

Rapportando il numero dei dipendenti comunali al numero degli abitanti residenti (moltiplicato per 1.000) si rilevano, in media, 4,06 unità di personale ogni 1.000 abitanti, ben al di sotto della media dei comuni italiani che si attesta a 7,12 (Fonte: elaborazione Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze e Istat, 2012 – ultimo dato disponibile).

Di seguito si riporta la vigente macrostruttura dell'Ente, rideterminata con delibera di Giunta Comunale n. 56 dell'1/3/2016.

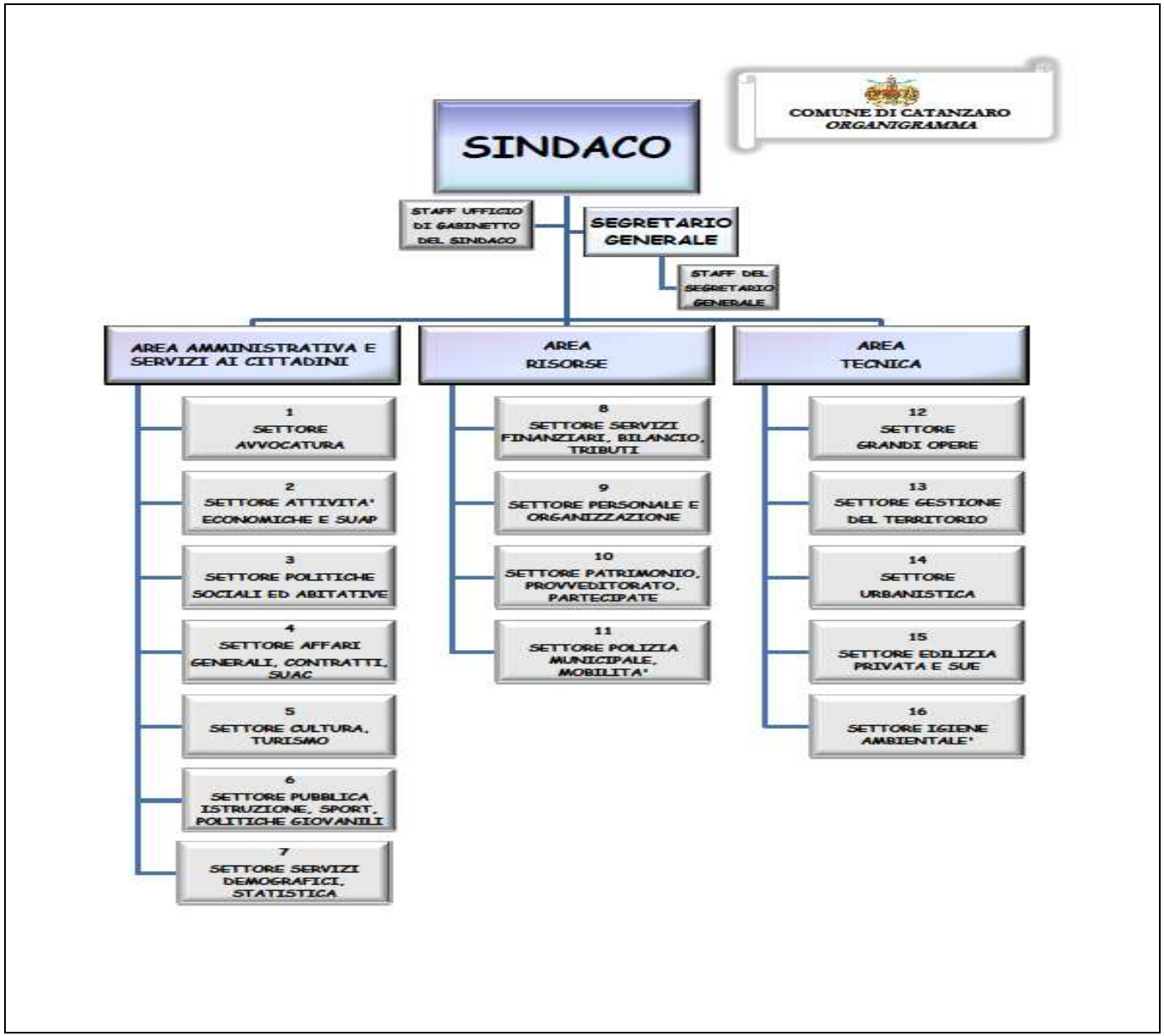
COMUNE DI CATANZARO
ORGANIGRAMMA
SINDACO
STAFF UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO
SEGRETARIO GENERALE
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AI CITTADINI
AREA RISORSE
AREA TECNICA
1 SETTORE AVVOCATURA
2 SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP
3 SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
4 SETTORE AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC
5 SETTORE CULTURA, TURISMO
6 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI
7 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA
8 SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI
9 SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
10 SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, PARTECIPATE
11 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, MOBILITA'
12 SETTORE GRANDI OPERE
13 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
14 SETTORE URBANISTICA
15 SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE
16 SETTORE IGIENE AMBIENTALE'

3. AREE DI RISCHIO E GESTIONE

La pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C.T., è il mezzo per attuare la gestione del rischio. Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'Amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

L'intero processo di gestione del rischio richiede pertanto la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza.

Le principali fasi per la gestione del rischio sono state le seguenti:

- mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione
- valutazione del rischio per ciascun processo
- trattamento del rischio

L'Autorità ha confermato nella delibera n. 831/2016 le indicazioni già fornite con il PNA 2013 e con l'aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi, precisando che le misure debbono essere sostenibili e verificabili e che debbano essere individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione e di monitoraggio e i relativi termini.

3.1 Principi per la gestione del rischio

(uni iso 31000 2010)

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i principi riportati qui di seguito:

a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

** Nota Nazionale: per "security" si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un'organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un'adeguata capacità operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizione di "security aziendale" della UNI 10459:1995*)

b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.
La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

g) La gestione del rischio è "su misura".
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
Nell'ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

j) La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.

k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

3.2. Mappatura dei Processi del Comune di Catanzaro e valutazione del rischio

L'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione richiede una preliminare mappatura dei processi all'interno dell'Ente. La mappatura dei processi è dunque la prima fase di gestione del rischio che consente l'elaborazione del catalogo dei processi contenente le aree di rischio e le sottoaree in cui queste si articolano.

Il Piano Nazionale Anticorruzione parla di mappatura dei processi, delle sue fasi e della responsabilità per ciascuna fase, intendendo per *processo "… un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in prodotto (output del processo)".*

Per garantire un percorso lineare e coerente con l'identificazione delle attività più vulnerabili si è ritenuto opportuno assumere alcune definizioni-chiave funzionali all'attività:

PROCESSO	**SEQUENZA DI ATTIVITÀ COORDINATA DEGLI ATTORI COINVOLTI**
PROCEDIMENTO	E' un processo definito da una norma che descrive non "ciò che accade" ma "come deve accadere"; costituisce la parte tangibile (documentale) di un processo
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Sequenza di atti aventi diversa natura e funzione ma preordinati, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, alla emanazione di un provvedimento centrale o conclusivo (Virga)
PROCEDURA	Sequenza di operazioni preordinate da eseguire esattamente al fine di raggiungere lo scopo desiderato basandosi su istruzioni oggettive predefinite (Lippi – Morisi)

Ciascun processo o macroprocesso dovrà essere rappresentato secondo una matrice costituita da un complesso di informazioni costituito dai seguenti elementi:

SOGGETTI	RESPONSABILITA'	INPUT	OUTPUT	ATTIVITA'
FASI	TEMPI	VINCOLI	RISORSE	RELAZIONI RECIPROCHE

Il Comune di Catanzaro ha già effettuato negli anni pregressi la mappatura dei processi dell'Amministrazione, ritenendo più coerente nonché agevole prendere in esame i "procedimenti", intesi come scomposizione dei processi, che già di per sé coprono la quasi totalità delle attività dell'Ente e che dovevano essere già censiti per altre disposizioni normative (il decreto sulla trasparenza destina alla pubblicazione dei procedimenti una specifica sottosezione).

Per il triennio 2017-19 si è ritenuto necessario, alla luce dell'esperienza maturata e degli eventi di corruzione trattati dai media a livello nazionale e locale nonché in relazione alle nuove indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2015 e 2016, di integrare e riordinare le aree di rischio già individuate nei precedenti PTPC.

A livello operativo è stata mantenuta la metodologia utilizzata negli anni pregressi ovvero sono stati applicati ai diversi procedimenti gli indici di valutazione indicati nell'Allegato 5 del PNA 2013 ed è stata determinata la valutazione complessiva del rischio (dato numerico) e la relativa ponderazione (valore alto/medio/basso).

Anche per il triennio 2017-2019, considerato che l'applicazione delle tabelle di valutazione allegate al PNA ha fatto emergere una sottostima diffusa del grado di esposizione al rischio, gli esiti delle valutazioni sono stati adattati, per tutti i processi analizzati, alle aree di rischio definite per legge e a quelle individuate nel PNA 2013, tenendo conto della definizione ampia di eventi corruttivi e delle indicazioni fornite dall'ANAC con le Delibere n. 12/015 e n. 831/2016, del grado di discrezionalità e della conseguente necessità di vigilanza e presidio di quelle attività in cui è più elevata la possibilità che possa verificarsi un caso di maladministration.

3.2.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

Come già detto nel precedente paragrafo, la metodologia utilizzata nel Comune di Catanzaro per la valutazione del rischio fa propri gli indirizzi riportati nell'allegato 1, paragrafo B.1.2. del P.N.A. 2013, delle indicazioni fornite dall'ANAC nella delibera n. 12/2015 e nella delibera n. 831/2016.

L'attività di valutazione del rischio è fatta per ciascun procedimento di attività espletate nell'ente. Il procedimento è inteso come processo o fase di processo mappato. Per valutazione del rischio si intende lo svolgimento di **identificazione, analisi e ponderazione del rischio**.

Identificazione del rischio: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni di responsabilità presenti.

Nel Comune di Catanzaro i rischi sono stati identificati tenendo presente le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca all'interno dell'Amministrazione nonché dei dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione e di quelli che hanno avuto rilevanza mediata a livello locale e nazionale.

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta tenendo conto altresì delle risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni negli anni pregressi, atteso che l'Ente ha attuato le politiche di prevenzione del rischio corruzione dal 2014. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento, in occasione della giornata della trasparenza, dei dirigenti e degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.

Sono **rischi comuni** a titolo esemplificativo:

- la mancanza di controlli;
- la mancanza di trasparenza;
- l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- la scarsa responsabilizzazione interna;
- l'inadeguatezza o l'assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- l'inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio di maladaministration si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. e di seguito riportato.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'Ente per ridurre la probabilità del rischio. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato 5 del P.N.A.)

INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO [(1)]	
Discrezionalità		**Impatto organizzativo**	
Il processo è discrezionale ?		**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza della p.a.) **nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo ?** (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
- No, è del tutto vincolato	**1**		
- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**2**		
- E' parzialmente vincolato solo dalla legge	**3**	Fino a circa il 20%	**1**
		Fino a circa il 40%	**2**
- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**4**	Fino a circa il 60%	**3**
		Fino a circa l' 80%	**4**
		Fino a circa il 100%	**5**
- E' altamente discrezionale	**5**		

Rilevanza esterna **Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?** - No, ha come destinatario finale un ufficio interno **2** - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento **5**	**Impatto economico** **Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?** NO **1** SI **5**
Complessità del processo **Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (*ovvero più unità organizzative all'interno della stessa) amministrazione* (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?** - No, il processo coinvolge una sola p.a. **1** - Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni **3** - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni **5**	**Impatto reputazionale** **Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?** - No **0** - Non ne abbiamo memoria **1** - Sì, sulla stampa locale **2** - Sì, sulla stampa nazionale **3** - Sì, sulla stampa locale e nazionale **4** - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale **5**

Valore economico	**Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine**
Qual è l'impatto economico del processo? - Ha rilevanza esclusivamente interna **1** - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) **3** - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) **5**	**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio, o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa ?** - A livello di addetto **1** - A livello di collaboratore o funzionario **2** - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa **3** - A livello di dirigente di ufficio generale **4** - A livello di capo dipartimento/segretario generale **5**
Frazionabilità del processo **Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti) ?** NO **1** SI **5**	**Controlli** [(2)] **Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?** - No, il rischio rimane indifferente **1** - Sì, ma in minima parte **2** - Sì, per una percentuale approssimativa del 50% **3** - Sì, è molto efficace - Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione **5**

NOTE:

(1**)** Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

(2) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA' **0** nessuna probabilità / **1** improbabile / **2** poco probabile / **3** probabile / **4** molto probabile / **5** altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO **0** nessun impatto / **1** marginale / **2** minore / **3** soglia / **4** serio / **5** superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = valore frequenza X valore impatto

3.3. Ponderazione del rischio ed individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'Ente

La ponderazione del rischio **consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi fatta e nel raffronto con altri rischi** al fine di decidere le priorità e l'urgenza del trattamento.

I procedimenti per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare, singolarmente o aggregati tra loro, attività e aree di rischio per ognuna delle quali vanno indicate le misure di neutralizzazione dello stesso.

Ex art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione, tutti i procedimenti di seguito riportati:

1. Autorizzazioni o concessioni;
2. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
4. Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

I suddetti procedimenti corrispondono alle aree di rischio comuni ed obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni, riportate nell'allegato 2 del P.N.A. del 2013 e che costituisce un elenco minimale, cui si devono aggiungere quelle ulteriori e specifiche riferite all'esecuzione dei contratti - individuate nella Deliberazione ANAC n. 12/2015, quelle riferite al "governo del territorio" specificamente individuate nel PNA 2016 - e quelle individuate da ciascuna amministrazione, in base alle proprie specificità.

Tutto quanto sopra considerato, la mappatura dei processi rilevata nel Comune di Catanzaro ha portato all'elaborazione del catalogo dei processi contenente le aree e le sottoaree di rischio riportate nel seguente elenco.

Aree e sotto-aree di rischio

1) Area: acquisizione e progressione del personale
   a. Reclutamento
   b. Progressioni di carriera
   c. Conferimento di incarichi di collaborazione

2) Area: Gestione del personale
   a. Procedimenti disciplinari
   b. Rilevazione delle presenze
   c. Attribuzione trattamento stipendiale ed accessorio
   d. Autorizzazione incarichi extraistituzionali
   e. Conferimento incarichi e nomine
   f. Contrattazione decentrata
   g. Aspettative retribuite e non retribuite

3) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
   a. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
   b. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
   c. Individuazione RUP
   d. Requisiti di qualificazione
   e. Requisiti di aggiudicazione
   f. Valutazione delle offerte
   g. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
   h. Procedure negoziate
   i. Affidamenti diretti
   j. Revoca del bando
   k. Redazione del cronoprogramma
   l. Varianti in corso di esecuzione del contratto
   m. Subappalto
   n. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
   o. Indagini di mercato
   p. Verifica aggiudicazione e stipula contratto
   q. Rendicontazione del contratto

4) Area: Affari legali e contenzioso
   a. attribuzione incarichi di patrocinio legale
   b. pareri legali
   c. transazioni giudiziarie
   d. definizione sinistri

5) Area: Governo del Territorio
   a. Programmazione strategica del territorio
   b. Piani attuativi d'iniziativa privata e pubblica
   c. Varianti urbanistiche
   d. Programmazione triennale dei lavori pubblici
   e. Titoli abilitativi edilizi
   f. Permessi di costruire
   g. Attuazione piani urbanistici vari
   h. Esecuzione opere di urbanizzazione

6) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni, concessioni, etc.)
   a. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
   b. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
   c. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
   d. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
   e. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an

f. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

7) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (sussidi, contributi,etc.)

a. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
b. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
c. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
d. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
e. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
f. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

8) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

a. Controlli ed accertamenti di entrate tributarie patrimoniali e varie
b. Controllo della spesa
c. Concessione patrimonio comunale (immobili, impianti sportivi, loculi, ecc.)
d. Assegnazione aree pubbliche, fiere e mercati
e. Usi civici
f. Espropri
g. Assegnazione temporaneo spazi pubblici
h. Concessione in uso occasionale spazi comunali

9) Area: Controlli, verifiche e sanzioni

a. Variazioni anagrafiche
b. Controlli in materia ambientale, edilizia, commerciale, stradale
c. Provvedimenti sanzionatori in ambito giudiziario, ambientale, edilizio, commerciale, stradale
d. Verifiche, autentiche e notifica di atti

All'interno di queste aree sono state rilevate le attività a più elevato rischio di corruzione nell'Amministrazione di Catanzaro, individuate sulla base della mappatura dei processi già effettuata per l'anno 2015, parte integrante del presente atto (**Allegato "A1")**, opportunamente rivista e riordinata.

Con riferimento a tutte le unità organizzative dell'Ente, i processi a più elevato rischio di corruzione (*cioè maggiormente esposti a maladministration)* con priorità di intervento, sono risultate potenzialmente i seguenti:

N.	AREE/PROCESSI A RISCHIO
1	assunzioni e progressione del personale
2	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
3	Gestione delle presenze e procedimenti disciplinari
4	conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza /incarichi professionali/ incarichi legali
5	affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento in economia di lavori, servizi e forniture;
6	scelta del rup e della direzione lavori
7	controlli in materia edilizia
8	controlli in materia ambientale, commerciale, stradale
9	provvedimenti sanzionatori in materia di polizia giudiziaria, circolazione stradale, edilizia, ambientale e commerciale
10	controlli in materia tributaria
11	autorizzazioni commerciali
12	concessione contributi vari
13	concessione di immobili
14	concessione di diritti di superficie
15	gestione cimitero
16	concessione di loculi
17	accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali
18	accesso minori e adulti fragili in strutture residenziali o semiresidenziali
19	assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
20	dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari
21	certificazione di agibilità/inagibilità degli immobili
22	rilascio di permessi edilizi
23	rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP
24	adozione e gestione degli strumenti urbanistici
25	adozione di piani di lottizzazione
26	attuazione del piani per l'edilizia economica e popolare
27	autorizzazioni ai subappalti
28	autorizzazioni allo scarico acque
29	autorizzazioni in deroga al rumore
30	gestione pubbliche affissioni
31	impianti pubblicitari
32	accesso contributi e servizi scolastici
33	ordinanze ambientali
34	condono edilizio
35	procedure espropriative
36	concessione di impianti sportivi
37	variazioni anagrafiche
38	Autentiche
39	Emissione mandati di pagamento

E' importante sottolineare che un rischio elevato non è indicativo di una qualche forma di corruzione in atto, al contrario esso segnala una criticità "potenziale" di cui l'organizzazione assume consapevolezza e che si impegna a presidiare attraverso la pianificazione di opportuni interventi organizzativi, nel quadro generale dell'affermazione della buona amministrazione e dunque della strategia di prevenzione della corruzione.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il trattamento del rischio è la fase che individua le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse nella fase valutativa.

Le misure si possono distinguere **in generali e obbligatorie**, se trasversali a tutti i settori dell'Amministrazione e, **specifiche ed ulteriori**, se riguardanti alcuni settori o processi di attività.

Per ognuna delle aree di attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda, redatta sul modello di quella contenuta nell'**Allegato "A2"** in cui sono indicate le misure ulteriori e specifiche che l'Ente intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione. Tale scheda è completata con l'indicazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

L'Ente assume come priorità della propria attività amministrativa la sottoscrizione di protocolli di legalità con le associazioni dei datori di lavoro e con gli altri soggetti interessati e si impegna a dare concreta applicazione agli stessi.

I Dirigenti effettuano con cadenza annuale entro il mese di novembre verifiche sulle misure generali e specifiche previste nel presente PTPCT i cui esiti sono trasmesse al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al NV, utilizzando il modello di check contenuto **nell'Allegato "A3".**

4.1. MISURE GENERALI E OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

Sono **misure obbligatorie**:

- la trasparenza
- la formazione
- il codice di comportamento
- il sistema dei controlli interni
- la rotazione del personale
- il regolamento per l'autorizzazione ed il conferimento dell'autorizzazione degli incarichi esterni ai dirigenti ed al personale dipendente non dirigente
- la tutela del segnalante (whisteblower)
- il monitoraggio dei tempi procedimentali
- la segnalazione di potenziale conflitto di interessi e consequenziale obbligo di astensione
- i controlli a campione sulle autocertificazioni

4.1.1. Modalità generali di formazione, attuazione e controllo delle decisioni dell'Amministrazione (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 e confermate per il triennio 2017-19)*

Formazione: i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.
I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).
Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.
Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell'istruttoria.

Misura generale: nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, di norma si individua un soggetto terzo con funzioni di "testimone", diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura.

Attuazione: si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.

Controllo: ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza. Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all'Albo pretorio online, quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web dell'ente e rese disponibili, per chiunque purché non ledano il diritto alla riservatezza delle persone. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente, adottando le eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali e garantire il c.d. diritto all'oblio.
Restano ferme le disposizioni di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni previste dal Decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.

Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione verranno controllati nelle periodiche verifiche sull'attività amministrativa previste dal Regolamento per i controlli interni.

4.1.2. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 e confermate per il triennio 2017-19)*

L'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, dispone che *"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".*

Ai fini dell'applicazione della disposizione sopra riportata e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 (recante d*isposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*), l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
b) all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali/funzionario responsabile di posizione organizzativa;
c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione e, nel caso del personale dipendente, il Dirigente effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

4.1.3. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per dirigenti e non (*misure in parte già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 e confermate per il triennio 2017-19)*

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* ha disciplinato:

a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali;
c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine,* non fossero note all'amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Invece i Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il Responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Comunque, l'accertamento dell'insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l'amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione comunale.

Qualora la situazione di inconferibilità/incompatibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile delle prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

La situazione di incompatibilità necessita di essere verificata e valutata, anche a fini disciplinari, nei casi di procedimenti penali avviati per reati contro la PA. A tal fine si prevede una nuova misura per la ricognizione nell'Ente dei procedimenti penali, anche di avvisi di avvio, a carico di dirigenti e dipendenti.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Acquisizione dichiarazione sulla sussistenza o meno delle cause di inconferibilità	Segretario Generale	Prima del conferimento dell'incarico	Acquisizione delle dichiarazioni
Acquisizione dichiarazione sulla sussistenza o meno delle cause di incompatibilità	Segretario Generale	All'atto del conferimento dell'incarico	Acquisizione delle dichiarazioni
Acquisizione annuale della dichiarazione sull''assenza delle cause di incompatibilità con l'incarico in corso	Segretario Generale	Entro novembre	Acquisizione delle dichiarazioni di tutti i Dirigenti
Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sui procedimenti penali avviati e pendenti riferiti a reati contro la PA	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni dalla notizia	Trasmissione comunicazione al Responsabile
Comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Dirigente di riferimento sui procedimenti penali avviati e pendenti riferiti a reati contro la PA	Tutti i Dipendenti	Entro 15 giorni dalla notizia	Trasmissione comunicazione al Responsabile

4.1.4. Conferimento ed autorizzazione incarichi (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014 e 2015 confermate per il triennio 2017-19)*

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o dipendente di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri.
Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente, del funzionario o comunque del dipendente può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.
L'Ente, al fine di ridurre l'impatto corruttivo e di limitare ipotesi di conflitto di interessi, in ossequio al nuovo art. 53 bis del D.Lgs.165/2001, ha adottato criteri

generali per il conferimento di incarichi interni all'ente, mediante adozione di un apposito Regolamento che disciplina i criteri e la procedura per l'autorizzazione allo svolgimento da parte del dipendente di incarichi extra-istituzionali, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 486 del 30/11/2015.
Tutti i dipendenti dell'Ente, dirigenti e non, sono tenuti al rigoroso rispetto dei criteri e delle procedure definite dall'Amministrazione con tale deliberazione.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Dichiarazione sugli incarichi esterni rivestiti anche a titolo gratuito o sull'assenza di incarichi esterni	Tutto il personale dirigenziale e non	Semestrale	Trasmissione dichiarazioni al Settore personale
Verifica incompatibilità con l'attività e gli impegni lavorativi in fase di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarico esterno ai dipendenti	Tutti i Dirigenti	Istruttoria autorizzazione	Attestazione avvenuta verifica dei criteri e delle norme regolamentari interne all'interno dell'atto di autorizzazione
Verifica incompatibilità con l'attività e gli impegni lavorativi in fase di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarico esterno ai dirigenti	Responsabile comunale della prevenzione della corruzione	Istruttoria autorizzazione	Attestazione avvenuta verifica dei criteri e delle norme regolamentari interne all'interno dell'atto di autorizzazione
Verifica incompatibilità in fase di rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarico esterno al Segretario Generale/Responsabile Comunale della prevenzione della corruzione	Dirigente del personale	Istruttoria autorizzazione	Attestazione avvenuta verifica dei criteri e delle norme regolamentari interne all'interno dell'atto di autorizzazione
Acquisizione dati anagrafe delle prestazioni incarichi esterni rivestiti anche a titolo gratuito o sull'assenza di incarichi – personale dirigente e non	Segretario Generale	Semestrale	Acquisizione dati e verifica semestrale

4.1.5. Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015,2016 e confermate per il triennio 2017-19)*

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, testualmente dispone: *«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.»*

I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006).

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive:

a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

c) verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

4.1.6. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 e confermate per il triennio 2017-19 oltre a nuove misure inerenti l'area a rischio dei contratti pubblici di cui alla delibera ANAC n. 12/2015)*

Le verifiche saranno svolte in sede d'esercizio del controllo di regolarità amministrativa successivo - ex art. 147-bis del TUEL - previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. Si richiama il dovere di segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi, così come stabilito dal nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Catanzaro, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20/01/2014.

AZIONI	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari	Tutti i Dirigenti	Istruttoria atto	Attestazione all'interno dell'atto
Verifica attestazione sul monitoraggio dei rapporti tra chi ha adottato e/o istruito il procedimento ed i destinatari	Segretario Generale	semestrale	Report semestrale di regolarità amministrativa

4.1.7. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 e confermate per il triennio 2017-19)*

In virtù del nuovo art. 6 bis della Legge 241/1990, delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento Nazionale e di quelle contenute nel Codice di Comportamento dell'Ente, il dipendente è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.

Il tema del conflitto di interesse è affrontato anche nel testo vigente del Codice dei contratti pubblici - D.Lgs. n. 50/2016, art. 42:

"1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità' di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati."

Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente. La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso.

L'ipotesi del "conflitto di interessi" non deve essere comunque strumentalizzata dai dirigenti e dai dipendenti al fine di sottrarsi dai propri doveri d'ufficio e dall'assunzione delle rispettive responsabilità a danno dei servizi offerti agli utenti-cittadini ed alle imprese.

E' da citare a tal fine che alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa sul tema sembrano orientate a cautela nell'intervenire. Ad esempio, si raccomanda all'ente locale di operare un'attenta e ponderata analisi critica delle fattispecie, evidenziando il reale interesse pubblico in gioco, evitando rigorose ma astratte applicazioni dell'art. 6-bis della legge n. 241/90. "*la potenziale situazione di conflitto di interesse non significa dare valore decisivo ad ogni osservazione strumentale, ma deve essere sempre verificata una valida ragione d'incompatibilità che possa inficiare in modo visibile il buon andamento della PA"* (Sentenza TAR Abruzzo 00195/2014 del 17 aprile 2014).

***I conflitti di interesse "rappresentano il vero brodo di coltura della corruzione. Chi opera deve rispettare i criteri di imparzialità e soprattutto non trarre vantaggi in contrasto con quelli amministrativi di cui è portatore*:** intervento del presidente ANAC Cantone alla giornata internazionale della lotta alla corruzione al Ministero degli esteri, 13 dicembre 2016.

Con tale intervento viene fotografata con efficacia l'influsso potenzialmente distruttivo del conflitto di interessi nell'ambito dell'azione amministrativa. A parere dell'ANAC, come da ultimo deliberato nel provvedimento n. 1305 del 21 dicembre 2016, la disposizione stabilisce da un lato l'obbligo di astensione per i soggetti indicati, dall'adottare gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; dall'altro un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. La predetta disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori i destinatari del procedimento, gli altri interessati e i controinteressati.

4.1.8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014 e 2015 confermate per il triennio 2016-18)*

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della gestione.
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica di svolgimento dei procedimenti pubblicata, nel rispetto della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Report semestrale sul monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti	Tutti i Dirigenti	31/07 – 31/01	Comunicazione al Nucleo di Valutazione
Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	Segretario Generale	semestrale	Report semestrale di regolarità amministrativa

4.1.9. Monitoraggio rispetto alla nomina di commissioni di gare, concorsi, selezioni di qualunque genere (*misure già in parte attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015. 2016 e confermate per il triennio 2017-19)*

All'atto della nomina si provvederà alla verifica della sussistenza o meno di sentenze penali di condanna, anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti le suddette commissioni ed ogni altro funzionario che abbia funzioni di istruttoria o con funzioni di segreteria nelle stesse. In ipotesi affermativa, si provvederà immediatamente alla sostituzione degli stessi con altri componenti e dei soggetti istruttori.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Acquisizione dichiarazione sulla sussistenza o meno di sentenze penali di condanna dei componenti le commissioni e pubblicazione sul sito istituzionale dell'attestazione di avvenuta verifica	Dirigente del Settore Personale (concorsi) e tutti i Dirigenti in qualità di Presidenti delle commissioni di gara	Entro 3 giorni dalla nomina	Acquisizione delle dichiarazioni e pubblicazione attestazione dell'avvenuta verifica
Predisposizione modello di attestazione	Segretario Generale	Entro 30 giorni dall'approvazione del PTPCT	Adozione modello

4.1.10. Nuove misure specifiche triennio 2017-19

Il quadro normativo ed il report di sicurezza del contesto esterno sopra riportati confermano la necessità di un presidio delle procedure di appalto e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché dei processi di trasformazione del territorio ovvero di tutti quei processi di programmazione e gestione che ne regolano la tutela, l'uso e la trasformazione e che l'ANAC definisce nel PNA 2016 "governo del territorio". Tale area è percepita dai cittadini, anche a livello nazionale, ad elevato rischio di corruzione, per le forti pressioni di interessi particolaristici che possono condizionare o addirittura precludere il perseguimento di interessi generali. Il rischio corruttivo, dice l'ANAC nel PNA 2016, è trasversale e comune a tutti i processi dell'area governo del territorio, a prescindere dal contenuto e dagli effetti degli atti adottati. Rispetto al 2016 il report evidenzia un nuovo ambito di azione riferito ai "giochi on line", per il quale si richiama l'opportunità che l'Amministrazione si doti di un apposito Regolamento di disciplina dei giochi di azzardo.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Adozione di apposita direttiva per l'implementazione delle misure di trasparenza e degli indicatori suggeriti dall'Anac nelle delibere n. 12/2015 e n. 831/2016 per le aree a rischio "contratti pubblici" e "governo del territorio"	Segretario Generale	Entro 120 giorni dall'adozione del presente Piano	Adozione Direttiva Adozione Indicatori nel PDO 2016-2018
Verifica sul rispetto delle direttive di regolarità amministrativa e di trasparenza	Segretario Generale	Controllo di regolarità amministrativa successiva	Inoltro report ai Dirigenti e all'Amministrazione
Proposta regolamento sulla disciplina dei giochi d'azzardo	Dirigente settore AA.EE. e SUAP	Entro 2017	Adozione Regolamento
Verifica sull'applicazione del principio di rotazione e parità di trattamento nei contratti di affidamento in economia (affidamento diretto cottimo fiduciario e procedure negoziate)	Tutti Dirigenti	Istruttoria atto	Attestazione motivata all'interno dell'atto di conferimento
	Segretario Generale	Controllo di regolarità amministrativa successiva	Inoltro report ai Dirigenti e all'Amministrazione

4.2. Responsabilità

Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 co. 12, 13 e 14 della Legge 190/2012 e s.m.i..

Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità di tutto il personale dipendente, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza. I ritardi degli aggiornamenti sul sito istituzionale dei contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono sanzionati a carico dei Dirigenti responsabili delle trasmissioni dei dati.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del Codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

La mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, attraverso la posta elettronica certificata, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione mediante p.e.c. e del dirigente competente, quale violazione dell'obbligo di trasparenza.

4.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica, d'intesa con il dirigente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; individua, d'intesa con i dirigenti, il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta; entro i termini di legge previsti trasmette la relazione annuale di cui sopra alla Giunta Comunale oppure, nei casi in cui la Giunta lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta.

Coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, promuovendo e curando azioni di coinvolgimento dei dirigenti. Svolge attività di costante controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando gli esiti di tale controllo al Nucleo di Valutazione. Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

4.4. I Dirigenti

Tutti i Dirigenti, per l'area di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente Piano; provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni

espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune. Essi informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente Piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale. I dirigenti monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Presentano una relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione.

In particolare, i Dirigenti adottano le seguenti misure generali **(*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014 e 2015 confermate per il triennio 2017-19 oltre a nuove misure inerenti l'area a rischio dei contratti pubblici di cui alla delibera ANAC n. 12/2015 e l'area governo del territorio di cui alla Delibera ANAC n. 831/2016)***

1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
2) promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
3) strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito anche utilizzando strumenti telematici;
4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
5) regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
6) attivazione di controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica;
8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso *on line* ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Ciascun dirigente propone, inoltre, entro il mese di ottobre di ogni anno, al Responsabile del piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione della propria direzione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano; la proposta deve contenere:

1) le materie oggetto di formazione;
2) i dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie a rischio di corruzione;
3) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione.

In ordine agli obblighi di trasparenza:

1) Individuano i contenuti ed adempiono agli obblighi di pubblicazione di cui all'Allegato «A4» del presente PTPCT;
2) garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
3) curano e garantiscono la trasmissione, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
4) collaborano alla realizzazione di iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità.

4.5. Nucleo di Valutazione della perfomance

Partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; verifica la corretta applicazione del presente Piano di prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti. Il D. Lgs. n. 97/2016 pone poi in capo all'Organo di Valutazione due tipi di verifiche. La prima è di coerenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

1) verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercitando un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del relativo programma;

2) attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. Il documento di attestazione deve essere prodotto dal NV avvalendosi della collaborazione del Responsabile della Trasparenza che deve fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

3) utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati e delle informazioni.

Il Segretario può avvalersi del NV ai fini dell'applicazione del presente Piano.

4.6. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria; propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

4.7. Dipendenti

Tutti i Dipendenti dell'Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente Piano; segnalano eventuali situazioni di illecito e casi di personale conflitto di interessi al proprio Dirigente; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del Codice di comportamento dell'Ente, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, dandone segnalazione tempestiva al proprio dirigente.

I dipendenti titolari d Posizione Organizzativa ed Alta professionalità o comunque responsabili di Uffici/Servizi, che svolgono le attività ad elevato rischio di corruzione, relazionano, trimestralmente al Dirigente il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.

4.8. I Collaboratori

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione osservano le misure contenute nel presente Piano e segnalano le situazioni di illecito.

4.9. La prevenzione della corruzione nel ciclo delle *Performance* (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 e confermate per il triennio 2017-19)*

I processi e le attività previsti dal presente Piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori. La corresponsione della retribuzione di risultato a dirigenti e posizioni organizzative e alte professionalità, al Segretario nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione nonché della produttività ai dipendenti, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

4.10. Le Partecipazioni societarie dell'Ente

In attesa dell'attuazione completa delle misure previste dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i. da parte delle società controllate e partecipate, le disposizioni del presente PTPCT si applicano anche a società ed istituzioni controllate e partecipate dall'Ente. Il Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza vigilerà sull'applicazione delle misure di prevenzione e sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Verifica misure ed obblighi di trasparenza enti controllati e partecipati	RPCT	semestrale	• Report semestrale • Direttive

5. MONITORAGGI

Per tutte le attività dell'Ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli dirigenti di Settore.
I singoli Dirigenti trasmettono, con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al Responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento all'erogazione di contributi, sussidi ect, ed i beneficiari delle stesse.

6. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA' (*misure già attuate in quanto contenute in norme di Legge e nei precedenti PTPC 2014, 2015, 2016 confermate per il triennio 2017-19)*

Ai sensi dell'art. 54-*bis* del D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i., l'identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa. A tal fine verranno attivate procedure certe e sicure per coloro che volessero segnalare qualsiasi episodio di presunto illecito.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La procedura per la gestione delle segnalazioni prevede l'inoltro delle stesse all'Ufficio Procedimenti disciplinari e al Responsabile della prevenzione della corruzione, i quali hanno l'obbligo di garantire la riservatezza, non divulgare direttamente o indirettamente l'identità del segnalante salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. debbono essere effettuate, nonché secondo quanto previsto dal Codice di comportamento.

Stesso obbligo in capo a tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e a tutti coloro che venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza comporta responsabilità disciplinare e potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti devono essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità sono tutelati dall'Ente rispetto ad ogni forma di mobbing. il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Tutto il personale ha il dovere di non attuare nessuna forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante, ogni forma di ritorsione o discriminazione deve essere contrastata e tempestivamente segnala al RPC.

6.1. *Wistleblowing*

Per la segnalazione degli illeciti è stato adottato nel Comune di Catanzaro il modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Allegato al PTPC 2016-18 e pubblicato sul sito istituzionale nella apposita sezione in formato edibile.Verranno inoltre attivate procedure informatiche certe e sicure a tutela dell'anonimato del segnalante predisposte nel 2015.

AZIONI	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Attuazione progetto di segnalazione illeciti con sistemi informatici	CED	Entro 90 giorni dalla definizione della piattaforma ANAC	Attivazione piattaforma

Si evidenzia che resta fermo l'obbligo per tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, di sporgere direttamente alle autorità giudiziarie denuncia per iscritto (art. 331 c.p.p.). Le eventuali segnalazioni effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione saranno considerate solo al fine dell'implementazione delle azioni preventive.

7. ROTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE

Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal Legislatore e dal Regolamento dell'Ente. Tale criterio si applica, di norma e salvo esigenze e diversa valutazioni a salvaguardia della buona gestione dell'Ente, con cadenza quinquennale, tenendo conto dell'eventuale infungibilità della figura professionale da ricoprire.

Solamente nel caso in cui l'Ente dimostri l'impossibilità di dare corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, può essere conferito per un breve periodo lo stesso incarico. Tale decisione è assunta dal Sindaco sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare con cadenza di norma triennale, salvo esigenze e diversa valutazioni a salvaguardia della buona gestione dell'Ente. Nella rotazione i singoli Dirigenti devono garantire che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Solamente nel caso in cui l'Ente dimostri la impossibilità di dare corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella stessa attività. Tale decisione è assunta dal Dirigente dell'area/settore in cui si svolge tale attività sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Nell'anno 2017 si prevede la verifica sulla misura di rotazione del personale incaricato di PO/AP disposta dall'Amministrazione nel triennio precedente.

8. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e del personale non dirigente viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma.

Nel 2017 proseguiranno le azioni di formazione a supporto di dipendenti e dirigenti destinatari dei provvedimenti di rotazione e saranno portate a conclusione le attività formative già avviate nell'anno 2016 per tutto il personale (dirigenti e non), con ulteriore approfondimento delle seguenti tematiche:

- Nuovo Codice dei contratti: affidamenti diretti, proroghe e rinnovi, varianti in corso d'opera, cronoprogramma, lavori suppalto
- Procedimenti amministrativi ed osservanza dei termini procedimentali
- Informatizzazione e dematerializzazione flussi procedimentali
- Accesso civico ed accesso generalizzato
- Limiti alla trasparenza e tutela della riservatezza
- Doveri d'ufficio e conflitti di interessi

Proseguiranno nel 2017 anche le attività di formazione sulle attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite e sulle novità normative eventualmente intervenute in materia di trasparenza e anticorruzione.

L'Ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai dirigenti cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente Piano, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

9. TRASPARENZA

La Trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale sia nell'ottica della prevenzione della corruzione, sia nell'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, di promozione dell'integrità e dello sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. Negli anni il concetto di trasparenza si è notevolmente trasformato ed ampliato. Inizialmente con la L. 241/1990 **la trasparenza** veniva intesa come "**diritto di accesso**" e limitata ai soli documenti amministrativi.

Poi i diversi interventi legislativi succedutisi ne hanno rafforzato l'importanza: trasparenza intesa quale "**pubblicità notizia**" (legge 244/2007), "**obbligo e pubblicità legale** (L.69/2009)," **accessibilità totale alle informazioni**, quale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117 lett. m della Costituzione (D.lgs 150/2009), fino a diventare con la Legge 190/2012 "**accessibilità totale dell'attività amministrativa"**, intesa quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, costituzionalmente riconosciuti, ed è assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni nei siti web istituzionali, secondo criteri di facile accessibilità,completezza e semplicità di consultazione" e nel successivo D.lgs n.33 del 2013, nella formulazione originaria, trasparenza intesa come **" accessibilità totale**" e "**comprensibilità**" delle informazioni concernenti non solo l'organizzazione, ma anche l'attività delle pubbliche amministrazioni.
La Trasparenza così intesa pertanto non solo concorre a dare attuazione ai principi di partecipazione democratica e a quelli costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, ma anche condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Attualmente il concetto di trasparenza è stato ulteriormente rafforzato e ampliato dall'ultimo intervento normativo, il D.lgs. 97/2016, che ha modificato ed integrato il D.lgs. 33/2013 e la L.190/2012.

In particolare per Trasparenza si intende l'accessibilità totale non solo a informazioni, dati e documenti pubblicati sui siti istituzionali, ma anche a informazioni, dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovendo la partecipazione e favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in un'ottica di attuazione dei principi di democrazia, eguaglianza,imparzialità,buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà, buona amministrazione, aperta e al servizio del cittadino.

Infatti a chiunque viene garantito un diritto alla conoscibilità di informazioni, dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, diritto di esercitare anche attraverso l'istituto dell'accesso, nella duplice valenza di **accesso civico semplice** e di **accesso generalizzato**.

Inoltre il D.Lgs 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini, intervenendo con abrogazioni o integrazioni sui diversi obblighi di trasparenza, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione della normativa stessa sulla trasparenza, estendendo la portata dell'accesso civico, unificando il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e quindi un unico Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), introducendo

nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Le principali modifiche e/o novità relative agli obblighi di pubblicazione riguardano sinteticamente le informazioni relative agli incarichi dirigenziali, agli atti dei Revisori dei Conti e dei Nuclei di Valutazione, agli enti controllati e partecipati, all'utilizzo delle risorse pubbliche e ai pagamenti.

L'ANAC infine, con proprie determinazione n. 1310 del 28.12.2016, ha adottato le "prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016", prevedendo un allegato riassuntivo di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti e vigenti a seguito delle ultime modifiche normative.

Come auspicato nelle Linee Guida di cui sopra, il presente Piano prevede, quale parte integrante e sostanziale, un allegato ad hoc sulla trasparenza, nel quale vengono recepiti gli obblighi di pubblicazione a cui il Comune è tenuto, esplicitati i responsabili dell'adempimento e della trasmissione del dati/informazioni/documenti, i responsabili della pubblicazione dei dati/informazioni/documenti ed infine i responsabili e la tempistica del monitoraggio.

Le citate Linee guida ANAC sulla trasparenza ribadiscono, anzitutto, l'importanza di osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura prevista dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente", l'ANAC ha fornite le seguenti indicazioni operative:

⇒ **esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione**
L'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

⇒ **indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione:**
si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. Restano in ogni caso valide le indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

⇒ **pubblicazione**
L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già

previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 (modifica apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016).

Nel novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

A tal fine, **in allegato "A4"** si riportano le indicazioni dei soggetti richiamati nell'art. 2-bis, co. 1 tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, in relazione alla vigente struttura organizzativa dell'Ente.

Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, le PP.AA. sono comunque tenute a bilanciare le esigenze di trasparenza con i principi di necessità e di pertinenza e non eccedenza nell'utilizzo dei dati personali non sensibili. Al contrario per i dati personali sensibili, cioè riferiti a salute, etnia, religione, e per quelli giudiziari, l'Amministrazione deve provvedere, in sede di pubblicazione dell'atto contenente tali notizie, all'anonimizzazione del dato, rendendolo non intelligibile.

Per le modifiche sugli obblighi di pubblicazione e sulle novità dell'accesso civico generalizzato, introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 al .Lgs. n. 33/2013, si fa espresso rinvio alle indicazioni ANAC fornite con le sopra citate Linee Guida nonché alle due direttive sulla trasparenza adottate a livello comunale dal RPCPT nel mese di novembre 2016.

9.1 Il Responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza del Comune di Catanzaro è il Segretario Generale e coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato con decreto sindacale n. 26819 del 28/03/2013.

9.1.1. La struttura di supporto al RPCT

Le funzioni di controllo relative agli «adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» sono assegnate all'Ufficio Controlli Interni, struttura posta sotto la direzione del Segretario Generale.

Risorse umane assegnate:
• 1 dipendente di categoria D3 con qualifica di Funzionario Contabile
• 1 dipendente di categoria C con qualifica Istruttore Amministrativo

Funzionigramma:
• **Pianificazione e programmazione operativa degli obiettivi di gestione e di *perfomance***: coordinamento del procedimento di formazione e definizione della proposta del Piano Esecutivo di Gestione e delle *Perfomance* (ai sensi dell'art. 169 e 169-bis del TUEL);

• **Controllo di Gestione e *Perfomance***: monitoraggio e verifica sull'attuazione degli obiettivi di gestione e di *performance* delineati negli atti di programmazione politico-amministrativo dell'Ente;

• **Controllo di Regolarità Amministrativa**: istruzione del procedimento di verifica e produzione dei *report* periodici di regolarità amministrativa nella fase successiva, assegnato *ex lege* al Segretario Generale (2° co art. 147-bis del TUEL);

•
• **Struttura Tecnica Permanente del Nucleo di Valutazione della performance:** fornisce supporto tecnico al NV nel procedimento per la misurazione delle Perfomance organizzativa ed individuale dei dirigenti nonché nelle attività di controllo e monitoraggio di competenza dell'Organismo;

• **Verifica del sistema dei controlli interni**: istruzione del procedimento per la produzione del Referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, trasmesso semestralmente alla Corte dei Conti;

• **Struttura Tecnica per l'Anticorruzione e la Trasparenza:** istruttoria e predisposizione di tutti gli atti di programmazione, monitoraggio e verifica sull'attuazione delle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione;

9.2. Il Content Management

Il termine content management (*gestione dei contenuti*) indica la serie di processi e tecnologie a supporto della raccolta, della gestione e della pubblicazione di

informazioni.

Il content management della sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Catanzaro è curato dalla struttura organizzativa addetta alla comunicazione e gestione del sito web istituzionale, facente capo allo stato all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

9.2.1. Compiti del Responsabile del Content management

- Assicura la regolarità e la tempestività della pubblicazione, sulla sezione "amministrazione trasparente", dei dati e delle informazioni trasmessi dagli Uffici dell'Ente;

- Cura la predisposizione di un adeguato sistema di rilevazione automatica dei tempi di pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" che consenta di conoscere la scadenza del termine dei 5 anni previsti per l'archiviazione degli atti.

- Predispone un adeguato sistema di rilevazione automatica degli accessi e dei download di allegati nella sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale del Comune.

- Fornisce il monitoraggio degli accessi con cadenza semestrale o comunque secondo le richieste al Responsabile della trasparenza.

9.3. Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione

I dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono essere trasmessi dai Dirigenti, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge, al seguente indirizzo mail, indicando sezione e sottosezione di destinazione:

⇒ **web@comune.catanzaro.it**

Nell'allegato «A4» al presente PTPCT sono indicati tutti gli obblighi di pubblicazione delle strutture organizzative dell'Ente, organizzati in sezioni e sotto-sezioni corrispondenti a quelle strutturate in «Amministrazione trasparente» sul sito istituzionale e previste espressamente per tutte le PA dal D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016 e secondo le indicazioni fornite da ANAC nelle apposite Linee guida sopra richiamate.

Dall'analisi degli obblighi di adempimento facente capo alle varie strutture organizzative dell'Ente emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza. Nel dettaglio:

Grado di coinvolgimento	Unità organizzative
Alto	Staff Segretario Generale
Alto	Settore Personale e Organizzazione
Alto	Settore Servizi Finanziari (Ufficio Bilancio - Ufficio Stipendi)
Medio	Settore Gestione del Territorio
Medio	Settore Attività Economiche e SUAP
Medio	Settore Urbanistica
Medio	Settore Patrimonio Demanio Partecipate
Medio	Settore Igiene Ambientale
Basso	Altri Settori

9.4. Modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi a bandi di gara e contratti

L'Amministrazione ha attivato, già dal mese di giugno 2014, un apposito software per l'elaborazione dei dati relativi ad affidamenti di lavori, forniture e servizi da comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'A.V.C.P. - ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e s.m.i..

Lo stesso software consente la pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi che **l'Amministrazione è tenuta ad effettuare**, **tempestivamente**, sul proprio sito informatico, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e della Legge n. 190/2012 e s.m.i..

Solo per la presente tipologia di dati, i dirigenti ed i dipendenti procederanno direttamente alla pubblicazione, previo accreditamento sull'apposito software (open source) sviluppato in base alle specifiche tecniche fornite dall'ANAC.

L'accesso al software avviene mediante collegamento al link di seguito indicato ed all'inserimento del nome utente e della password:

⇒ **http://comunecatanzaro.provvedimenti-online.it/cms**

Si conferma invece l'ordinaria modalità – mediante trasmissione del file a web@comune.catanzaro.it - per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei

provvedimenti inerenti l'affidamento di lavori, servizi e forniture per come previsto dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici.

9.5. Obiettivi di trasparenza 2017-19

Per il triennio 2017-19 si prevede l'implementazione di tutte le ulteriori misure di trasparenza indicate dall'ANAC - per come indicato nelle determinazioni n. 1309 e 1310 di dicembre 2016 – ed il consequenziale adeguamento del Regolamento Comunale di accesso agli atti amministrativi.

AZIONI/MISURE	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Aggiornamento del Regolamento Comunale di accesso agli atti amministrativi (adeguamento FOIA)	Segretario Generale	Entro il 2017	Adozione del Regolamento

L'attuazione degli obblighi di trasparenza costituisce parte integrante degli obiettivi strategici dell'Amministrazione e del Piano delle Perfomance e, pertanto, elemento fondamentale di valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale di Dirigenti e Dipendenti, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e del vigente sistema di valutazione dell'Ente.

9.6. Giornate della Trasparenza

Le giornate della Trasparenza sono strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi (*stakeholder*) interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di buone pratiche inerenti la cultura dell'integrità.

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:
a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti
b) il coinvolgimento dei cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale. *(Delibera CiVIT n. 2/2012).*
Annualmente il Comune di Catanzaro realizza **almeno una** Giornata della Trasparenza.

Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd *stakeholder*) le iniziative assunte dall'Amministrazione ed i risultati dell'attività amministrativa dei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.

Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data notizia tramite il sito internet del Comune.

9.7. Misure di monitoraggio e controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Segretario Generale effettua il controllo sull'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti, predisponendo apposite segnalazioni in caso riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:
• nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa successiva e del controllo di gestione, previsti dal Regolamento sui Controlli Interni, approvato dal Commissario Prefettizio - con i poteri del Consiglio Comunale - con deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2012, facenti capo al Segretario Generale;
• nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con riferimento specifico al rispetto dei tempi procedimentali;
• attraverso appositi controlli periodici a campione, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
• attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico o di segnalazioni varie (D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.).

Eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate sono segnalate dal Segretario ai dirigenti responsabili, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al NV della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

9.8. Avvio di procedure informatizzate per la produzione delle informazioni da pubblicare sul sito internet dell'Ente

Il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. prevede che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano mantenuti aggiornati.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi casi previsti da legge.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno del sito di archivio ed accessibili solo previa istanza di accesso civico (art. 8 co 3 D.lgs. n. 33/2013 così come integrato dal D.Lgs. n. 97/2016).

L'elevata quantità di dati oggetto di pubblicazione rendono indispensabile l'adozione di piattaforme per l'informatizzazione dei flussi procedimentali, in coerenza con l'informatizzazione delle procedure amministrative prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale, attualmente in fase di prima implementazione.

9.9. Le Sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

A tal fine il nuovo sistema di Valutazione della Performance, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 465 del 30/09/2013, attribuisce importanza rilevante al rispetto dei vincoli di **trasparenza** dettati dalla legislazione nazionale e dalle norme regolamentari dell'Ente, sia nella forma della pubblicazione delle informazioni sul sito internet sia nella forma della rendicontazione agli utenti, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli organi di governo etc.

Il Piano degli Obiettivi e di Perfomance, fin dal 2013, ha inglobato, tra i parametri per la valutazione degli obiettivi di miglioramento della gestione della performance organizzativa dell'Ente, il rispetto dei vincoli di pubblicazione sul sito internet dettati dal D. Lgs. n. 33/2013.

9.10 ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (FOIA)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto 33/2013, **la Trasparenza** è stata definita dal Legislatore come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa". Si tratta di una innovazione rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A. tramite quello che è stato definito "accesso civico".

Questo strumento, come noto, è stato introdotto dal citato D.Lgs. n. 33/2013 e nella sua versione originaria si sostanziava nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omesso la pubblicazione e nei soli casi in cui vi era obbligata ai sensi del medesimo decreto.

In pratica, l'accesso non era totalmente libero, ma scaturiva solo come conseguenza del mancato rispetto da parte della P.A. del relativo obbligo di pubblicazione.

Con il D.Lgs. n. 97/2016 si amplia tale possibilità, prevedendo l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione allo scopo di favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

È stato così introdotto nel nostro ordinamento il **FOIA (Freedom of information act),** una nuova tipologia di accesso, delineata nel neo art. 5, co. 2 e ss. del D.Lgs. 33/2013, che si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo Decreto e all'accesso agli atti ex L. 241/1990.

Il **FOIA** è un meccanismo che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare, seppure nel rispetto di alcuni limiti tassativi, finalizzati ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi pubblici:

- sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- sicurezza nazionale;
- difesa e questioni militari;
- relazioni internazionali;
- politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
- regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso non è altresì consentito, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale;
- diritto d'autore e segreti commerciali.

Il diritto è, inoltre, escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..

9.10.1 Come esercitare il diritto

Rispetto alla procedura di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e segg. della L. n. 241/90, con il nuovo istituto del **FOIA**, l'accesso civico è consentito senza alcuna limitazione soggettiva ovvero l'interessato non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad una situazione giuridica qualificata, la richiesta non deve essere motivata ed è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la relativa riproduzione).

Relativamente alla procedura è previsto che la richiesta di accesso civico avvenga con le seguenti modalità di presentazione:

⇒ Ufficio che "detiene" i dati o le informazioni, per come indicato e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "attività e procedimenti";
⇒ Ufficio Relazioni con il Pubblico;
⇒ Solamente per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Amministrazione, nella persona del Dirigente/Responsabile di Ufficio pro tempore che detiene gli atti oggetto del procedimento di accesso, ha l'obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli stessi. I controinteressati possono presentare (entro 10 gg dalla ricezione) una motivata opposizione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente o - se i dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria - a pubblicarli sul sito. Se è stata presentata opposizione del controintressato, l'Amministrazione deve provvedere dopo 15 gg dalla comunicazione dell'accoglimento dell'accesso al controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 33/2013, il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.
Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e già adottato per l'accesso civico con il PTTI 2015-2017 - pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e presentata:

- ⇒ tramite posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: accessocivico@certificata.comune.catanzaro.it
- ⇒ tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Catanzaro, Responsabile della trasparenza, Via Jannoni – 88100 Catanzaro
- ⇒ direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune, Via Jannoni – 88100 Catanzaro

Avverso la decisione dell'Ufficio responsabile o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Soggetto	Nominativo	Casella di posta elettronica istituzionale	Recapito telefonico
Responsabile della Trasparenza- Segretario Generale	Dott.ssa Vincenzina Sica	accessocivico@certificata.comune.catanzaro.it	0961 881212
Titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico - Vice Segretario Generale	Dott. Antonino Ferraiolo	antonino.ferraiolo@comunecz.it	0961 881857

Il richiedente può anche ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010. (Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

9.11 Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante comunale all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell'ambito nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili, di cui all'art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Con decreto sindacale n. 6362 del 26/0172015 l'Amministrazione ha nominato il RASA, nella persona del Responsabile pro tempore della Stazione Unica Appaltante Comunale, titolare di Alta Professionalità: Dott. Giuseppe Arnò.
E' in fase di definizione il nuovo decreto sindacale di nomina del RASA in esecuzione dell'avvenuta rotazione del sopra indicato Responsabile.

AZIONI	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Predisposizione decreto sindacale nomina RASA - aggiornamento	RPCT	Entro 90 giorni dall'adozione del presente PTPC	Adozione Decreto Sindacale

9.12 Antiriciclaggio
L'amministrazione non ha ancora individuato il "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette (antiriciclaggio). La nomina verrà effettuata nel periodo di validità del presente PTPCT, fra i responsabili provvisti di idonee competenze e risorse organizzative.

10. ALTRE DISPOSIZIONI

Costituiscono parte integrante del presente Piano:

- **Il Codice di Comportamento dei Dipendenti** del Comune di Catanzaro, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 23 del 20/01/2014 nel quale sono riportate le norme del codice Generale, di cui al D.P.R. n. 63/2013, nonché i meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento e la modalità di tutela dei dipendenti che segnalano illegittimità

- **La Relazione del RPC** sullo stato di attuazione del PTPC 2016-2018, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "altri contenuti – corruzione";

- **Le Direttive anticorruzione, di regolarità amministrativa e di trasparenza** adottate dal RPCT;

- **Il protocollo di legalità** per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l'attuazione della trasparenza amministrativa, stipulato con la Prefettura di Catanzaro;

- La realizzazione di azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, per la promozione della cultura della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.T..

AZIONI	RESPONSABILI	TERMINI	INDICATORI
Coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni alle giornate della trasparenza e della legalità	Segretario Generale – Responsabile della Prevenzione	Entro 31 dicembre	N° *stakeholders* individuati

Catanzaro, 30 gennaio 2017

Il Responsabile della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Vincenzina Sica